

CCXCVIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 27 APRILE 1989****Presidenza del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente MURA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Vicepresidente MURA****INDICE**

Dichiarazione di improponibilità di ordine del giorno:

PRESIDENTE 13396

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 1988, n. 181, relativo al prelevamento della somma di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta - Spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e pubbliche celebrazioni" (514). (Discussione e approvazione) 13356

(Votazione segreta) 13383

(Risultato della votazione) 13383

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 ottobre 1988, n. 164, relativo al prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal

fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale. Spese per sussidi ai cittadini in situazione di estremo disagio economico-familiare" (515). (Discussione e approvazione) 13356

(Votazione segreta) 13383

(Risultato della votazione) 13384

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1988, n. 151, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del capitolo 04036-02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per il Servizio di vigilanza degli uffici regionali e per i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale" (523). (Discussione e approvazione) 13357

(Votazione segreta)	13383	ne della pari opportunità tra uomo e donna"	
(Risultato della votazione)	13384	(498) e Serri-Lai-Moi-Puligheddu-Mereu	
Disegno di legge: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1989" (570). (Discussione e approvazione)	13377	S.-Onnis-Tarquini-Orrù: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne" (501). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne")	13361
(Votazione segreta)	13384	(Votazione segreta)	13384
(Risultato della votazione)	13385	(Risultato della votazione)	13384
Disegno di legge: "Norma in materia di usi civili" (388). (Discussione e approvazione):		Proposta di legge Tamponi-Serra Pintus-Fadda P. - Loretto - Delana - Atzeni - Oppi-Floris-Manunza: "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente: 'Norme per la edificabilità dei suoli e istituzione del Comitato tecnico-regionale per l'edilizia destinata al culto' " (87). (Discussione e approvazione col titolo: "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente 'Norme per la edificabilità dei suoli' e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto")	13367
SABA	13397	(Votazione segreta)	13384
MELONI	13398	(Risultato della votazione)	13384
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	13399-13433-13434	Proposta di legge Ruggeri-Baghino-Falchi-Pilati - Pigliaru - Canalis - Loretto-Manunza-Planetta - Porcu - Secci - Catte - Cossu - Onnis - Zurru: "Disciplina regionale per l'edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa" (423). (Discussione e approvazione)	13370
CATTE	13433	(Votazione segreta)	13384
SORO	13434	(Risultato della votazione)	13385
Legge regionale 17 marzo 1989: "Norme sul rimborso-spese ai componenti del consiglio di amministrazione degli E.R.S.U. - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, concernente: 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'" (CCL), rinviata dal Governo. (Discussione e rapprovazione):		Proposta di legge Zurru-Moi-Piretta-Oggiano-Mereu O.-Chessa-Oppi-Pes- Mura: "Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì" (443). (Discussione e approvazione)	13374
SCIOLLA	13359	(Votazione segreta)	13384
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	13359	(Risultato della votazione)	13385
(Votazione segreta)	13383	Proposta di legge Falchi-Baghino-Canalis-Cossu-Onnis-Atzori V.-Palmas- Tidu: "Disciplina per l'installazione degli impianti	
(Risultato della votazione)	13384		
Legge regionale 17 marzo 1989: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna" (CCL), rinviata dal Governo. (Discussione e rapprovazione):			
SCIOLLA	13359-13361		
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	13361		
(Votazione segreta)	13383		
(Risultato della votazione)	13384		
Proposta di legge Serra Pintus-Floris-Ladu S.-Becciu-Moretti-Soro- Tidu-Dettori-Isoni-Manunza - Onida - Asara - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Delana - Fadda P.-Loretto-Mulas-Mura - Oppi - Randazzo - Saba - Secci - Sechi - Tamponi-Zurru: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazio-			

elettrici ed elettronici" (564). (Discussione e approvazione)	13379	"Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (506); Orrù-Puligheddu - Mereu S. - Onnis - Tarquini - Sciolla - Cossu - Aresti - Cocco - Dadea-Ortu V.: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (512); Anedda-Chessa-Murru: "Provvedimenti in favore dello sport" (529). (Discussione e approvazione col titolo: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna")	13415-13434
(Votazione segreta)	13395	MURRU	13436
(Risultato della votazione)	13396	ATZENI	13436
Proposta di legge Falchi-Secchi-Canalis-Cossu-Onnis-Catte: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici" (558). (Discussione e approvazione)	13385	(Votazione segreta)	13446
(Votazione segreta)	13395	(Risultato della votazione)	13446
(Risultato della votazione)	13396	Proposte di legge Cuccu - Barranu - Orrù - Ruggeri - Ortu Vello - Uras: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (262); Oppl - Giagu - Ladu Salvatore - Becchi - Soro - Onida - Rojch - Tidu - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Delana - Fadda Paolo - Floris - Loretto - Manunza - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Randazzo - Saba - Serra - Serra Pintus - Tamponi - Zurru: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (323) e Cossu - Cabras - Mereu Salvatorangelo - Oggiano - Pili: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (554). (Discussione del testo unificato)	13437
Proposta di legge Giagu-Atzeni-Fadda P.-Delana: "Tutela della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo" (14); Orrù - Barranu - Cuccu - Dadea - Lai-Moi-Uras-Lorelli: "Nuovi compiti dell'Istituto superiore regionale etnografico" (28); Planetta - Piretta-Meloni-Puligheddu-Ladu G.-Morittu-Falchi-Marracini-Aresti: "Istituzione di un dipartimento linguistico regionale" (152); Orrù - Barranu - Cuccu - Cocco - Dadea - Sciolla-Uras-Canalis-Serri: "Norme integrative della Regione sarda sui programmi ministeriali della scuola pubblica di ogni ordine e grado in Sardegna e interventi in materia di ricerca didattica, sperimentazione e aggiornamento educativi" (174); Ortu I.-Puligheddu - Murgia-Aresti-Falchi-Marracini - Meloni-Piretta-Planetta: "Interventi diretti alla tutela tecnica, linguistica e culturale delle comunità Catalana e Tabarchina presenti nel territorio della Regione sarda" (415); Ortu I.-Puligheddu-Murgia-Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Piretta - Planetta: "Tutela e sviluppo della lingua sarda e diffusione della cultura etnica sarda" (430). (Discussione e non approvazione del testo unificato col titolo: "Interventi per la valorizzazione, la tutela e la diffusione del patrimonio culturale sardo");		MURRU	13441
DEIANA	13407	Proposta di Regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, concernente: "Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria ed il commercio", approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986. Proposta di abrogazione (250). (Discussione e approvazione)	13383
COCCO	13408	Sull'ordine dei lavori:	
ORTU ITALO	13413	BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	13415
(Votazione segreta)	13446	SABA	13415-13431
(Risultato della votazione)	13446	TAMPONI	13432
Proposta di legge Atzeni-Floris-Moretti-Soro-Becchi - Tidu - Dettori - Isoni - Manunza - Onida - Asara - Atzori A. - Baghino - Delana - Fadda P. - Ladu S. - Loretto - Mulas - Mura - Oppl - Randazzo - Saba - Secchi - Sechi - Serra Pintus - Tamponi - Zurru:		MELONI	13432
		MURRU	13433-13438
		MARRACINI	13437

ANEDDA	13437
PRESIDENTE	13437
CUCCU	13441
Sull'ordine del giorno:	
FALCHI	13382
MARRACINI	13446
COGODI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza so- ciale	13446
MELONI	13447

La seduta è aperta alle ore 18 e 52.

*PES, Segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta antimeridiana di venerdì 21 aprile
1989, che è approvato.*

**Discussione del disegno di legge: "Convalidazione
del Decreto del Presidente della Giunta regionale 7
novembre 1988, n. 181, relativo al prelevamento della
somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese
impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo
01007 dello stato di previsione della spesa della Pre-
sidenza della Giunta - Spese per rappresentanza, per
il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e
pubbliche celebrazioni" (514)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: "Convalidazione
del Decreto del Presidente della Giunta regionale
7 novembre 1988, numero 181, relativo al preleva-
mento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di
riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a
favore del capitolo 01007 dello stato di previsione
della spesa della Presidenza della Giunta - Spese
per rappresentanze, per il cerimoniale, per mani-
festazioni culturali, convegni e pubbliche celebra-
zioni"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poi-
ché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di par-
lare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discusso-
ne generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facol-
tà di parlare l'onorevole Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione.

**BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione.** La
Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il
passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo ap-
prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

PES, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27,
ultimo comma della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente
della Giunta regionale 7 novembre 1988, n. 181,
concernente il prelevamento della somma di lire
100.000.000 dal fondo di riserva per spese impre-
viste - capitolo 03010 - dello stato di previsione
della spesa dell'Assessorato regionale della pro-
grammazione, bilancio ed assetto del territorio, a
favore del capitolo 01007 recante "Fondo a dispo-
sizione del Presidente della Giunta regionale per
spese di rappresentanza e per il cerimoniale, an-
che in occasione di manifestazioni di iniziativa di
terzi, spese per manifestazioni e celebrazioni pub-
bliche, spese inerenti lo svolgimento delle sedute
di Giunta" dello stato di previsione della spesa
della Presidenza della Giunta del bilancio regiona-
le per l'anno finanziario 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di
parlare sull'articolo unico, la votazione a scrutinio
segreto sul disegno di legge verrà indetta a fine seduta.

**Discussione del disegno di legge: "Convalidazione
del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28
ottobre 1988, numero 164, relativo al prelevamento
della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva
per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del**

capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale. Spese per sussidi ai cittadini in situazione di estremo disagio economico-familiare" (515)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 ottobre 1988, numero 164, relativo al prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale. Spese per sussidi ai cittadini in situazione di estremo disagio economico-familiare"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

PES, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della

Giunta regionale del 28 ottobre 1988, n. 164, concernente il prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 01009 recante "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza" dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1988, numero 151, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04036-02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per il servizio di vigilanza degli uffici regionali e per i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale" (523)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1988, numero 151, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04036-02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per il servizio di vigilanza degli uffici regionali e per i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

PES, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 settembre 1981, n. 151, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04036-02 recante "Spese per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei beni patrimoniali della Regione" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione della legge regionale 17 marzo 1989: "Norme sui rimborsi-spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli E.R.S.U. - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37, concernente: 'Norme per l'attuazione del

diritto allo studio nelle Università della Sardegna' "
(CCL), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale: "Norme sui rimborsi-spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli E.R.S.U. - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37, concernente: 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna' ", rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

PES, *Segretario*:

Art. 1

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 sono introdotti i seguenti commi:

"Ai componenti dei Consigli di amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e del decreto legge 2 maggio 1987,

n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla L.R. 22 giugno 1987, n. 27, nella misura prevista dalla lettera c) del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 27 citata.

In sede di prima applicazione della presente legge vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n. 4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n. 77 e 22 giugno 1988, n. 119 e successive modifiche".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Barranu-Satta-Mannoni

All'articolo 1 è aggiunto il seguente

"Art. 1 bis

Il personale dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), ai fini del trattamento di pensione, e all'Istituto Nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza.

Per al ricongiunzione presso la CPDEL, ai fini del trattamento di pensione, del servizio reso con iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), si applica l'art. 2, terzo comma, della L. 27 ottobre 1988 n. 482". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Chiederei che l'emendamento venga brevemente illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. L'emendamento concerne l'autorizzazione alla ricongiunzione previdenziale, altrimenti non si possono ricongiungere per la C.P.D.E.L. i versamenti previdenziali delle opere universitarie con quelli degli E.R.S.U..

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto verrà indetta a fine seduta.

Discussione della legge regionale 17 marzo 1989: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna" (CCL), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna", rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Soltanto, signor Presidente, per esprimere la mia soddisfazione per la celerità con cui il provvedimento di legge, solitamente approvato dalla prima Commissione, giunge all'esame e all'approvazione dell'Aula.

Naturalmente io sono favorevole, ma vorrei

dire che altri provvedimenti, anche di minore impegno, sarebbero potuti giungere all'esame e all'approvazione dell'Aula. Uno per tutti, il progetto di legge numero 175 sull'archeologia industriale che giace da diverso tempo all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, *Segretario*:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata col nome di "Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.)".

2. La società ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l'organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed

organismi pubblici della Sardegna.

3. La società si avvale per lo svolgimento dell'attività formativa delle competenze scientifiche e culturali delle Università, particolarmente di quelle sarde, del C.N.R., di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La società dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L'attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, *Segretario*:

Art. 2

1. Alla società può partecipare quale socio fondatore, il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

2. Le Province, i Comuni, le comunità montane e le loro associazioni possono aderire alla società in qualità di soci ordinari.

3. Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, di cui cinque sono riservati ai soci fondatori; la Regione ha in ogni caso diritto di nominare tre rappresentanti.

4. Quattro membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle Province, dei Comuni e delle comunità montane.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, *Segretario*:

Art. 3

1. L'atto costitutivo della società è sottoscritto dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale medesima e sentita la Commissione consiliare competente in materia di ordinamento regionale.

2. I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto - ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile - sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

1. All'atto della costituzione della società, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale dell'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) pari a lire 1.000.000.000.

2. L'Amministrazione regionale versa annualmente all'Istituto un contributo per le spese di gestione di lire 700.000.000.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI
GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

(Nuova istituzione)

1.1.2.5.4.3.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.12 - Quota di sottoscrizione della Regione del capitale sociale dell'Istituto regionale per la formazione (ISFORE s.r.l.)
lire 1.000.000.000

(Nuova istituzione)

1.1.1.6.2.2.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.13 - Contri-

buto annuo all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) per le spese di gestione
lire 700.000.000.

4. Alla relativa spesa per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di lire 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

5. Alla spesa di lire 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

6. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 1.700.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, solo per una precisazione tecnica che mi è stata suggerita dagli uffici. Al paragrafo 2 dell'articolo 4 va inserito il numero del capitolo; laddove c'è scritto "nuova istituzione" va cancellata questa frase e va inserito: "capitolo 02180, tra parentesi nuova istituzione". E nel paragrafo successivo ugualmente "capitolo 02181, tra parentesi nuova istituzione". Sono i due capitoli dove gravano i finanziamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Brevemente, per apprezzare la perfetta conoscenza della legge da parte della Giunta. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman-

da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto verrà indetta a fine seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Serra Pintus-Floris-Ladu S.-Becciu-Morette-Soro-Tidu-Dettori-Isoni-Manunza-Onida- Asara-Atzeni-Atzori A.-Baghino-Deiana-Fadda P.-Loretto-Mulas-Mura- Oppi-Randazzo-Saba-Secchi-Sechi-Tamponi-Zurru "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna" (498) e Serri-Lai-Moi-Puligheddu-Mereu S.-Onnis- Tarquini-Orrù "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne" (501)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Serra Pintus-Floris-Ladu S.-Becciu- Moretti-Soro-Tidu - Dettori - Isoni - Manunza-Onida-Asara-Atzeni-Atzori A.- Baghino-Deiana-Fadda P.-Loretto-Mulas - Mura - Oppi - Randazzo-Saba-Secchi-Sechi-Tamponi-Zurru "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna" e Serri-Lai-Moi-Puligheddu-Mereu S.-Onnis-Tarquini-Orrù "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne"; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

PES, *Segretario*:

TITOLO

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, *Segretario*:

Art. 1

Istituzione e finalità

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

2. La Commissione, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, *Segretario*:

Art. 2

Funzioni

1. La Commissione:

a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile della Regione, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;

b) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori regionali che investono la condizione femminile;

c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità dell'articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;

d) valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;

e) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

f) vigila sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;

g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazione di leggi di parità, rilevati d'ufficio o su segnalazione-denuncia;

h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;

i) promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

l) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;

m) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di

competenza regionale;

n) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Gli organi e gli uffici regionali sono tenuti ad inviare alla Commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.

3. La Giunta regionale consulta preventivamente la Commissione, anche su richiesta della stessa, sui disegni di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.

4. Gli organi amministrativi regionali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione.

5. Gli uffici dell'Amministrazione della Regione, degli enti pubblici da essa dipendenti, delle aziende autonome e dei concessionari di pubblici servizi regionali, sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, Segretario:

Art. 3

Composizione e modalità di elezione

1. La Commissione è composta da venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione delle organizzazioni femminili.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Consigliere di parità della Commissione regionale per l'impiego e la delegata della Consulta femminile regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Serra Pintus-Floris-Ladu S.

L'articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3

Composizione

1) la Commissione è composta da 15 persone nominate dal Presidente della Giunta regionale, su indicazioni espresse dalle seguenti componenti sociali:

- i movimenti femminili dei partiti politici;
- le associazioni femminili rappresentative delle diverse culture diffuse ed operanti a livello regionale;
- le organizzazioni confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- le associazioni dei lavoratori autonomi;
- i movimenti di cooperazione e di volontariato”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FLORIS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, *Segretario*:

Art. 4

Rapporti di collaborazione

1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

- la Consulta regionale femminile operante presso il Consiglio regionale;
- la Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo;
- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, *Segretario*:

Art. 5

Organi

1. La Commissione resta in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito, a maggioranza, un presidente e due vice presidenti.

2. Al presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione.

3. Può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dal-

la Commissione.

4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, *Segretario*:

Art. 6

Sede

1. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale regionale messo a disposizione con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

2. La Giunta regionale può deliberare, su proposta della Commissione per la parità e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, *Segretario*:

Art. 7

Gettoni di presenza

1. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennità e rimborsi nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, *Segretario*:

Art. 8

Attività programmatrice

1. La Commissione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta e all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, *Segretario*:

Art. 9

Termine di istituzione

1. La Commissione deve essere istituita entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, *Segretario*:

Art. 10

Coordinamento

1. La Commissione consiliare competente in materia di diritti civili vigila sulla osservanza della presente legge e riferisce al Consiglio sull'applicazione, sentita la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PES, Segretario:

Art. 11

Norma finanziaria

1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989, nello stato di previsione della Presidenza della Giunta è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento sottoindicato:
(1.1.1.4.01.01) (01.03) - Spese per l'attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne (art. 2 della presente legge)
lire 250.000.000.

3. Il capitolo del bilancio 1989 corrispondente al capitolo 02102 del bilancio 1988 è incrementato di lire 50.000.000.

4. Alla complessiva spesa si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

5. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Serri-Serra Pintus-Murgia

L'articolo 11 è così sostituito:

"Art. 11

1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato per il 1989 lo stanziamento di lire 100.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989, nello stato di previsione della Presidenza della Giunta è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento sottoindicato:

(1.1.1.4.01.01) (01.03) - Spese per l'attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne (art. 2 della presente legge)

lire 50.000.000.

3. Il capitolo del bilancio 1989 02102 è incrementato di lire 50.000.000.

4. Alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PES, *Segretario*:

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Tamponi-Serra Pin-tus - Fadda P. - Loretu - Delana - Atzeni - Oppi - Floris - Manunza: "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, concernente 'Norme per la edificabilità dei suoli' e istituzione del Comitato tecnico-regionale per l'edilizia destinata al culto" (87)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, concernente 'Norme per la edificabilità dei suoli' e istituzione del Comitato tecnico-regionale per l'edilizia destinata al culto"; relatore l'onorevole Tamponi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facol-

tà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

PES, *Segretario*:

TITOLO

Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente "Norme per la edificabilità dei suoli" e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, *Segretario*:

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 otto-

bre 1971, n. 865.

2. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il congruaggio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, *Segretario*:

Art. 2

Disciplina delle opere per servizi religiosi

1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento della confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.

2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.

3. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa

presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

4. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5.

5. Agli enti religiosi verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all'esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, *Segretario*:

Art. 3

Individuazione delle aree

1. Le aree di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 per i nuovi piani regolatori generali, per i nuovi piani di fabbricazione e per i loro aggiornamenti dovranno essere individuate previa consultazione con l'autorità religiosa territorialmente competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, *Segretario*:

Art. 4

Parametri di superficie

1. Nei Comuni e frazioni aventi popolazione inferiore ai 1000 abitanti le superfici da destinare all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi non devono essere comunque inferiori a mq. 2000 per edificio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, *Segretario*:

Art. 5

Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto.

2. Di tale Comitato fanno parte:

- l'Assessore dei lavori pubblici che esercita la funzione di Presidente o un suo delegato;
- il Presidente della Conferenza episcopale sarda o un suo delegato;
- il rappresentante tecnico delle diocesi sarde;
- i sovrintendenti dei beni ambientali, architettonici e artistici delle quattro Province sarde, nel caso di opere di restauro;
- un rappresentante dei Comuni interessati alla assegnazione delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;
- da due architetti particolarmente esperti in edilizia per il culto nominati dall'ordine regionale della categoria.

3. Funge da segretario un funzionario direttivo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, *Segretario*:

Art. 6

Compiti del Comitato

1. Tale Comitato, a cui dovranno essere trasmessi i programmi del precedente articolo 2, provvederà alla valutazione delle proposte di costruzione e di ristrutturazione degli edifici di culto, nonché alla valutazione dei programmi di ripartizione delle somme a tale scopo disponibili ai sensi della normativa statale e regionale in vigore, ivi comprese quelle derivanti dal disposto dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Ai componenti di tale Comitato spetta il trattamento previsto dalla normativa regionale in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, *Segretario*:

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge il capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 02102 del bilancio 1988 è incrementato di lire 50.000.000.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

3. Le spese gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento di adeguamento fi-

nanziario del disegno di legge al bilancio 1989. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Barranu-Mannoni-Morittu

“Art. 7

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge il capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1989 è incrementato di lire 50.000.000.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dal cap. 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Ruggeri-Baghino-Falchi - Pili-Pigliaru-Canalis-Loretti-Manunza-Planeta-Porcu-Secchi-Catte-Cossu-Onnis-Zurru: “Disciplina regionale per l'edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa” (423)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: “Disciplina

regionale per l'edilizia agevolata, con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa”; relatore l'onorevole Ruggeri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri, relatore.

RUGGERI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, *Segretario*:

Art. 1

Requisiti degli operatori

1. Per gli interventi di edilizia agevolata realizzati nel territorio della Regione, i soci delle cooperative, gli acquirenti dalle imprese e dagli I.A.C.P. ed i singoli privati in veste di operatori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza o luogo di lavoro nella provincia ove è localizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione;
- c) impossidenza, nel Comune ove è localizzato l'alloggio, di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- d) non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del nucleo familiare, l'assegnazione in

proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ai limiti in vigore, ai sensi del punto 1), comma secondo, dell'articolo 2 e degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, alla data di accertamento del requisito di cui al successivo articolo 3.

2. Sono parificati ai residenti nella Provincia coloro che sono nati nella Regione ed intendono ristabilirvi la propria residenza.

3. Ai fini della lettera c) del primo comma, si considera adeguata una abitazione di cui l'assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio nucleo familiare abbia piena titolarità, che possenga tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore per essere dichiarata abitabile e sia composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti dello stesso nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due.

4. I requisiti di cui al presente articolo si applicano anche ai soci destinatari degli alloggi realizzati con i benefici previsti dall'articolo 2, lettera d), della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22. Per il requisito relativo al reddito, si applica il limite in vigore ai sensi dell'articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, Segretario:

Art. 2

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con i soggetti di cui al precedente articolo 1 abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del convivente che dai soggetti di cui al precedente articolo 1.

2. Agli stessi fini, i figli maggiorenni non a carico non vengono compresi nel nucleo familiare. Analogamente, qualora l'assegnazione o la vendita sia effettuata nei confronti di detti figli o di componenti che intendano separarsi dal nucleo familiare di appartenenza, non vengono considerati gli altri componenti dello stesso nucleo familiare.

3. I requisiti previsti dall'articolo 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, come definito dal presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, Segretario:

Art. 3

Accertamento dei requisiti

1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui all'articolo 1 sono accertati all'atto della emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data di presentazione, alla Regione, della domanda di concessione del finanziamento agevolato.

2. Il reddito da considerare è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della delibera di assegnazione, per gli interventi realizzati da cooperative o I.A.C.P., o del contratto di vendita o del preliminare di vendita avente data certa, per gli interventi realizzati da imprese; per i privati singoli, si considera l'ultima dichiarazione presentata prima del provvedimento regionale di concessione del contributo.

3. I redditi dichiarati sono considerati al netto degli assegni familiari, dei contributi previdenziali e degli oneri di cui è ammessa la deduzione dai redditi da lavoro dipendente.

4. I requisiti sono accertati dal Comune ove è localizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata hanno l'obbligo di occupare e risiedere negli

alloggi, nonché di non locarli o sublocarli né di alienarli o cederne l'uso a terzi per cinque anni dalla data del provvedimento regionale di liquidazione definitiva del contributo.

2. Per comprovati motivi, l'Assessore regionale dei lavori pubblici può autorizzare il beneficiario a non risiedere nell'alloggio ovvero locarlo o ad alienarlo prima della scadenza del quinquennio. Il difetto della preventiva autorizzazione comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite.

3. Qualora l'alienazione dell'alloggio, purché autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al primo comma, avvenga a favore di persona avente i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 1, il contributo si trasferisce, per le annualità residue, in capo all'acquirente.

4. I requisiti soggettivi dell'acquirente vengono accertati, ai sensi dell'articolo 3, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'alienazione, se necessaria, ovvero alla data di presentazione alla Regione della richiesta di trasferimento dell'agevolazione, ivi compreso il requisito del reddito per il quale vale il limite in vigore alla stessa data ai sensi dell'articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di edilizia agevolata realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa, il cui regime è disciplinato dal successivo articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, Segretario:

Art. 5

Cooperative edilizie a proprietà indivisa

1. Gli alloggi di edilizia agevolata realizzati da

cooperative a proprietà indivisa che, per qualunque motivo, si rendano disponibili dopo l'assegnazione iniziale, sono riassegnati dalla cooperativa, nel rispetto della disciplina al riguardo prevista dallo statuto o dall'apposito regolamento dalla medesima adottato, a soci in possesso, alla data del provvedimento di assegnazione, dei requisiti di cui al precedente articolo 1, applicando il limite di reddito in vigore alla stessa data ai sensi dell'articolo 20, lettera l) numero 3) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Per l'accertamento dei requisiti, la cooperativa deve trasmettere al Comune la relativa documentazione entro 30 giorni dal provvedimento di riassegnazione.

3. Il difetto, nel socio subentrante, dei requisiti o il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione comportano la decadenza dalle residue annualità di contributo, o frazioni di esse, con decorrenza dalla data del provvedimento di riassegnazione.

4. Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche non fruanti di contributo statale o regionale, al socio che deceda dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nell'ordine, vita natural durante, sia nella qualità di socio che di assegnatario, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato, i figli conviventi o i figli non conviventi, nonché gli altri componenti del nucleo familiare come definito nel precedente articolo 2, secondo l'ordine ivi indicato, purché questi ultimi siano in possesso, alla data del decesso, dei requisiti di cui al primo comma.

5. I soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono sublocare l'alloggio. Lo statuto della cooperativa o il regolamento per le assegnazioni dalla medesima adottato possono prevedere che, in caso di recesso del socio assegnatario, nella riassegnazione dell'alloggio abbiano la priorità i soggetti indicati nel comma precedente, alle condizioni dallo stesso previste.

6. Per le riassegnazioni di cui al primo comma effettuate prima dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano già stati verificati i requisiti del socio subentrante, la cooperativa deve trasmettere la relativa documentazione al Comune entro 60 giorni dalla medesima

data, pena la decadenza dal contributo con decorrenza dal provvedimento di riassegnazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, Segretario:

Art. 6

Trasformazione delle cooperative indivise

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, ammesse a contributo regionale o statale possono richiedere all'Assessorato regionale dei lavori pubblici di variare l'agevolazione, da quella già autorizzata con il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo a quella prevista per le cooperative a proprietà individuale.

2. La variazione dell'agevolazione è subordinata alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa, qualora lo stesso già non preveda la possibilità di realizzare anche costruzioni da assegnare in proprietà individuale, alla modifica della convenzione comunale di concessione o cessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà delle abitazioni realizzate, nonché al versamento nel conto entrata del bilancio regionale della differenza tra i contributi previsti per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, tenuto anche conto dell'eventuale diverso importo del mutuo ammissibile a contributo.

3. Il versamento dell'importo di cui al comma precedente può essere effettuato dai soci interessati, a richiesta, in sei rate semestrali.

4. Nelle trasformazioni di cui al presente articolo, la modifica dell'assegnazione in proprietà deve essere effettuata nei confronti dei soci che risultino assegnatari alla data della domanda di trasformazione: per i soli soci eventualmente subentrati agli originali assegnatari, la verifica dei

requisiti deve essere effettuata ai sensi del precedente articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 7 e 8 sono stati soppressi.

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Zurru-Moi-Piretta-Oggiano-Mereu O.-Chessa-Oppi-Pes-Mura: "Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì" (443)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì"; relatore l'onorevole Cocco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco, relatore.

COCCO (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, Segretario:

Art. 1

Creazione della Fondazione Giuseppe Dessì

1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla creazione della Fondazione Giuseppe Dessì, con sede in Villacidro.

2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per l'acquisto e per l'adeguamento alla specifica destinazione d'uso definita dagli scopi di detta Fondazione, dei seguenti beni:

a) la casa d'abitazione dello scrittore, sita nella via Roma, in Villacidro;

b) altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la Fondazione di sale per manifestazioni, riunioni di gruppi di lavoro e per la gestione di una biblioteca, un'emeroteca e altri moderni mezzi di comunicazione;

c) la biblioteca ed eventuali arredi od oggetti già di proprietà dello scrittore;

d) una o più aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dell'abitato - di specifico valore storico e naturalistico, anche in rapporto alle indicazioni ricavabili dall'opera di Dessì, da destinare a parco-giardino aperto al pubblico.

3. L'acquisto della casa d'abitazione e dei beni indicati al precedente punto c) sarà definito dal citato Comune entro sei mesi dall'approvazione della presente legge e costituirà la dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione, che pertanto verrà costituita immediatamente dopo detto acquisto. La ristrutturazione di detto stabile, comprensiva dell'adattamento e dell'acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per le attività della Fondazione, sarà effettuata dalla medesima. A tal fine gli organi della Fondazione predisporranno un dettagliato preventivo di spesa che sarà presentato al Comune di Villacidro per l'erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che saranno garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a).

4. I beni di cui ai precedenti punti b) e d) del precedente secondo comma saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Villacidro, d'intesa con gli organi della Fondazione, ed alla stessa

saranno trasferiti una volta concluso il loro approntamento per la specifica destinazione d'uso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, Segretario:

Art. 2

Finalità della Fondazione

1. L'erogazione della somma di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei contributi per la gestione della Fondazione è condizionata al fatto che alla stessa siano assegnate le seguenti finalità:

a) analisi sistematica e valorizzazione dell'opera letteraria e del messaggio umano di Giuseppe Dessì;

b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio della psicologia e dei modi di relazione di soggetti, gruppi, comunità; studio delle espressioni letterarie e artistiche, in forma scritta, visiva, orale;

c) analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la natura;

d) studio delle trasformazioni produttive, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.

2. Lo Statuto della Fondazione potrà prevedere, secondo formulazioni differenti, le indicate finalità, ma non escluderle nella sostanza, e potrà aggiungerne altre purché con esse compatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, Segretario:

Art. 3

Costituzione e Statuto della Fondazione

1. L'Amministrazione regionale promuoverà, non appena acquisita dal Comune di Villacidro la casa dello scrittore come specificato al precedente articolo 1, d'intesa con il Comune medesimo, la costituzione della Fondazione Giuseppe Dessì, con apposito atto pubblico, secondo le procedure previste dal codice civile.

2. Con l'atto costitutivo sarà adottato lo Statuto della Fondazione, che dovrà prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità dell'istituzione, nonché le altre indicazioni prescritte dal codice civile.

3. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata al fatto che lo Statuto in questione, oltre che l'indicazione delle finalità descritte all'articolo precedente, preveda:

a) la creazione di una gestione stabile, quotidianamente aperta al pubblico, della biblioteca, delle altre attività informative, e del parco-giardino della Fondazione;

b) la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di novembre, di consuntivo per l'anno in corso e di previsione per il successivo, sulle attività dell'istituzione, al Comune di Villacidro e all'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale potrà sospendere l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello Statuto della Fondazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, Segretario:

Art. 5

Premio letterario Giuseppe Dessì

1. Al Comune di Villacidro viene assegnato un contributo annuale per l'organizzazione di un premio letterario, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Giuseppe Dessì.

2. Condizione per l'erogazione del contributo è il fatto che il regolamento del premio preveda che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare i giovani, di Villacidro e dei paesi vicini.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, Segretario:

Art. 6

Autorizzazione di spesa

1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge sono disposte le seguenti spese:

a) per l'acquisizione e la ristrutturazione dei

beni descritti all'articolo 1, l'erogazione al Comune di Villacidro, della somma di lire 600.000.000;

b) per la gestione della Fondazione Giuseppe Dessì, un contributo annuale da assegnare alla Fondazione stessa, di lire 90.000.000;

c) per l'organizzazione del Premio Giuseppe Dessì, un contributo annuale, da assegnare al Comune di Villacidro, di lire 80.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, Segretario:

Art. 7

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 770.000.000 per l'esercizio finanziario 1989 ed in lire 170.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio 1989, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento indicato:

(2.1.2.3.2.3.06.06) (08.02) – Contributo straordinario al Comune di Villacidro per l'acquisizione e l'adattamento di beni da destinare alla Fondazione "Giuseppe Dessì" (art. 6, lett. a) della presente legge)

lire 600.000.000

(1.1.1.6.2.2.06.06) (05.04) – Contributo annuale alla Fondazione "Giuseppe Dessì" per spese di gestione (art. 6, lett. b) della presente legge)

lire 90.000.000

(2.1.1.5.2.5.06.06) (05.04) – Contributo annuale al Comune di Villacidro per l'organizzazione del premio "Giuseppe Dessì" (art. 6, lett. c) della presente legge)

lire 80.000.000.

3. Alla complessiva spesa di lire 770.000.000

si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

4. Le spese gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'articolo, comunico che in sede di coordinamento si provvederà a riportare la norma finanziaria ai capitoli del bilancio relativo all'esercizio 1989.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1989" (570)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1989"; relatrice l'onorevole Linetta Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, Segretario:

Art. 1

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla funzionalità della Campagna antincendi 1989, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1989 compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e dell'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in Scienze agrarie e forestali, nonché limitatamente ad un numero di 30 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.

I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nel comma medesimo che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, Segretario:

Art. 2

Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall'art. 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1° giugno 30 settembre 1989, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 20.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carta-Barranu-Casula

Dopo l'articolo 2 è istituito il seguente

“Art. 2 bis

Norme finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in L. 770.000.000 e gravano sui Cap. 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989.

Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione***03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983 n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

L. 770.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

*In aumento***02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; legge regionale 4 settembre 1978, n. 57; legge regionale 1° giugno 1979, n. 47; legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10; legge regionale 28 luglio 1981, n. 25; legge regionale 28 novembre 1981, n. 39; legge regionale 19 novembre 1982, n. 42; legge regionale 8 maggio 1984, n. 18; legge regionale 25 giugno 1984, n. 33; art. 3 della legge regionale 5 agosto 1985, n. 17; legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e articolo 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (spesa obbligatoria)

lire 120.000.000

Capitolo 02050

Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; decreto Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; legge regionale 27 agosto 1982, n. 22; legge regionale 19 novembre 1982, n. 42; legge regionale 8 maggio 1984, n. 18; articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1985, n. 17 e legge regionale 5 novembre 1985, n. 26)

lire 650.000.000". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Falchi-Baghino-Canalis-Cossu-Onnis-Atzori V.-Palmas-Tidu: "Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici" (564)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici"; relatore l'onorevole Falchi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Falchi, relatore.

FALCHI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, Segretario:

Art. 1

1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, Segretario:

Art. 2

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel proseguo della presente legge saranno menzionati con i termini "impianti" ed "opere".

3. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, Segretario:

Art. 3

1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere realizzati da installatori qualificati e diretti, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, Segretario:

Art. 5

1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE,

in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del costruttore.

3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima della esecuzione dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'articolo 8.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, Segretario:

Art. 6

1. I documenti di cui all'articolo 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore o

dell'installatore.

2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, *Segretario:*

Art. 7

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, *Segretario:*

Art. 8

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale (specializzato nella specifica materia) e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data

di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituirne due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, *Segretario:*

Art. 9

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della presente legge alle opere realizzate nel proprio territorio.

2. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'articolo 8, e della dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 7, il Sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, *Segretario*:

Art. 10

1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 non fossero conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d'ufficio al Consiglio del rispettivo Ordine o Collegio professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PES, *Segretario*:

Art. 11

Con successivo regolamento, da emanare a cura dell'Assessore ai LL.PP. entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di qualificazione degli installatori, di redazione dei progetti nonché il collaudo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PES, *Segretario*:

Art. 12

1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il Sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo

comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (un milione) a lire 5.000.000 (cinque milioni).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PES, *Segretario*:

Art. 13

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta a fine seduta.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Falchi. Ne ha facoltà.

FALCHI (P.S.d'Az.). Presidente, chiedo che la discussione della proposta di legge numero 558 venga rinviata, poiché il nostro e gli altri Gruppi

sono impegnati nella formulazione di alcuni emendamenti. Vorrei chiedere se possiamo passare alla discussione del punto successivo e iniziare poi la discussione rinviata della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione della proposta di regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, concernente: "Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria ed il commercio" (250)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, concernente: "Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria ed il commercio"; relatore l'onorevole Cossu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Cossu, relatore.

COSSU (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

PES, Segretario:

Articolo unico

1. Il Regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, concernente: "Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria ed il commercio", approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo del regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Abbiamo esaminato undici progetti di legge, siccome per i successivi disegni e proposte di legge c'è l'esigenza di riprodurre gli emendamenti, credo che sia opportuno procedere alla votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge già discussi.

Approvazione dei disegni di legge numeri 514, 515, 523 e delle leggi regionali rinviate CCLI e CCL

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, dei disegni di legge numero 514, 515 e 523 e delle leggi regionali rinviate CCLI e CCL.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 514:

presenti	57
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	37
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 515:

presenti	57
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	36
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 523:

presenti	57
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	36
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCLI:

presenti	57
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	39
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCL:

presenti	57
votanti	57

maggioranza	29
favorevoli	36
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri:

Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Barranu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Marracini - Melis - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Mulas - Mura - Murgia - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru).

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge numero 498 e 501, delle proposte di legge numeri 87, 423, 443 e del disegno di legge numero 570

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del testo unificato delle proposte di legge numeri 498 e 501, delle proposte di legge numeri 87, 423, 443 e del disegno di legge numero 570.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numeri 498 e 501:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	49
contrari	13

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 87:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	47
contrari	15

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 423:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	45
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 443:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 570:

presenti	62
votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri:

Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Falchi - Floris - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Mulas -

Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru).

Discussione e approvazione della proposta di legge Falchi-Secchi-Canalis-Cossu-Onnis-Catte: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici" (558)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici"; relatore l'onorevole Falchi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Falchi, relatore.

FALCHI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazio-

ne per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano:

a) le norme di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge nelle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni.

b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici ed integratrici.

c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 2

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall'art. 110 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, l'Ingegnere Capo del competente Ufficio del Genio Civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, il preventivo deposito di una cauzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Quando un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali dell'Ufficio del Genio Civile, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente.

Le domande devono essere corredate di relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4 punto 6 e 8, della legge 6 dicembre, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

3. Gli enti di cui all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'Industria e Commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati, nonché alle amministrazioni e agli Enti di cui al successivo art. 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

Istruttoria

1. L'Ufficio del Genio Civile, ove non abbia già provveduto il richiedente, dispone:

a) la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;

b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e della corografia al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare all'Ufficio del Genio Civile competente eventuali osservazioni ed opposizioni.

3. I Comuni devono comunicare allo stesso Ufficio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi.

4. Le Amministrazioni e gli Enti, di cui al primo comma del successivo art. 13, devono comunicare allo stesso ufficio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, speci-

cando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, terzo e quarto, senza che siano formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

6. L'Ufficio del Genio Civile competente comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile dell'Ufficio del Genio Civile verranno trasmesse all'Assessorato Regionale dei LL.PP. a cura del medesimo Ufficio, entro quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

Autorizzazioni

1. Spetta all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relati-

vo ad impianti aventi tensione compresa tra 1000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1000 Volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri.

3. Qualora, a seguito della presentazione delle comunicazioni, delle osservazioni di cui al precedente art. 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli Enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il Comune nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma quarto, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, l'organo competente ad emanare il provvedimento di autorizzazione deve acquisire le determinazioni dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Tali determinazioni costituiscono l'intesa di cui all'art. 56 del DPR del 19 giugno 1979, n. 348 e hanno diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.

4. Se l'intesa di cui sopra non si realizza ovvero il termine indicato nel precedente comma trascorre inutilmente, si provvede su proposta dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, previa deliberazione della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale medesima.

5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

6. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, versando alla tesoreria regionale le somme a tale fine determinate dall'Ufficio del Genio Civile competente. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo Ufficio, che lo comunica al richiedente provvedendo all'esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

7. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi sta-

biliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, Segretario:

Art. 6

Concessione edilizia

1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 rilasciata ai sensi dell'art. 9 lettera f) della suddetta legge e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita; sulla concessione il Sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui l'area individuata per l'inseadimento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente art. 3, comma quarto, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'Ufficio del Genio Civile ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente.

3. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale

approvazione sostituisce la concessione edilizia.

4. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 7

Autorizzazione provvisoria

1. Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 3, dal primo e secondo comma dell'art. 4 e dal quinto comma dell'art. 5, dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici e per gli impianti a tensione d'esercizio fino a 30.000 Volt, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio se delegato.

2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato art. 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici.

3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolate a favore dell'Ente medesimo.

4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 8

Procedura abbreviata

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente art. 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiara nella domanda di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, l'Ufficio del Genio Civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente art. 4, tramette tutti gli atti ricevuti all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, unitamente a un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporanea notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 9

Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quello indicato nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.

3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma uno dell'art. 3, compresi quelli inferiori a 1000 Volt indicati nel comma due dell'art. 5 e quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dall'impianto stesso o alla costituzione di servitù di elettrodotto.

4. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

5. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare la verifica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 Volt costruiti dall'ENEL, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

2. In sede di collaudo debbono accertarsi:

- a) l'ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente art. 10.

3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, ai sensi del DPR 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, Segretario:

Art. 12

Nomina del collaudatore

1. La nomina del collaudatore spetta all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare della autorizzazione, ai sensi del precedente art. 5 comma settimo.

5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, Segretario:

Art. 13

Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli Enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, Segretario:

Art. 14

Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate

1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti

amministrativi.

2. Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 15

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge sono inamovibili, fatto salvo il disposto dal successivo art. 19, primo comma.

3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 7 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 16

Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza

1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare all'Ufficio del Genio Civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:

a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;

b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.

2. Il piano particolareggiato deve essere corredato da un'offerta di indennità alle ditte proprietarie.

3. Sulla base dei piani particolareggiati, l'Ufficio del Genio Civile, previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l'esercente, osservando, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

4. Nel caso di mancato accordo, l'Ufficio del Genio Civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.

5. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la Tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dall'Ufficio del Genio Civile

e, constatato l'avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificato a cura dell'esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

6. La tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità e della proprietà dell'immobile asservito.

7. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, davanti alla corte d'appello competente per il territorio.

8. L'occupazione d'urgenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dall'Ufficio del Genio Civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

10. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CHESSA, Segretario:

Art. 17

Determinazione delle indennità

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restan-

do il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto art. 123, è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrono, dalle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, ed ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, dedotte le aree considerate ai precedenti punti a) e b).

2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CHESSA, Segretario:

Art. 18

Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. L'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee

elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto all'integrale rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorrenti per effettuare i relativi lavori.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CHESSA, Segretario:

Art. 19

Norma transitoria

1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente art. 5 comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta Regionale presentando al competente servizio del Genio Civile un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti, da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest'ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'Ufficio del Genio Civile competente trasmette entro trenta giorni l'istanza all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, che approva l'elen-

co degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; l'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Per gli impianti fino a 30.000 Volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'art. 11, comma terzo, viene redatto con l'osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo art. 21.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CHESSA, Segretario:

Art. 20

Sanzioni amministrative

1. L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'irrogazione di tale sanzione si applica la legge regionale.

3. Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente

comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

4. Alle spese di cui al comma terzo si provvede a carico del capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 e successivi con la denominazione "Anticipazioni di spese a carico dei proprietari di linee e impianti elettrici per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o riduzione a conformità delle opere realizzate dai proprietari medesimi senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa - spesa obbligatoria".

5. I recuperi delle spese sostenute per effetto del comma terzo sono accertati a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1989 e successivi con la denominazione: "Rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o della riduzione a conformità delle opere relative a linee ed impianti elettrici realizzate dai proprietari senza la preventiva autorizzazione o in difformità di essa".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Falchi-Planetta-Canalis-Baghino

"Art. 20

1. Il secondo comma è soppresso.

2. Il terzo comma è modificato nel seguente modo:

'Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione ordina la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma a spese del proprietario'.

3. I commi quarto e quinto sono soppressi".
(1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FALCHI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 21

Norma finale

1. L'adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge alla competenza del Presidente della Giunta Regionale, può essere delegata all'Assessore competente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione delle proposte di legge numeri
558 e 564

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiamata della proposta di

legge numero 558 e della proposta di legge numero 564.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 558:

presenti	59
votanti	59
maggioranza	30
favorevoli	41
contrari	18

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 564:

presenti	59
votanti	59
maggioranza	30
favorevoli	44
contrari	15

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri:

Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Falchi - Floris - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Marracini - Melis - Meloni - Mereu S. - Moi - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Zurru).

Dichiarazione di improponibilità di ordine del giorno

PRESIDENTE. La Presidenza informa che è stato presentato un ordine del giorno a firma Floris-Mereu-Murru-Puligheddu-Onnis e Catte. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Ordine del giorno Floris - Mereu - Murru - Puligheddu - Onnis - Catte

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che da moltissimi anni il personale dei Gruppi Consiliari attende soluzione ai problemi di precarietà del posto di lavoro;

RITENUTO ormai improcrastinabile definire la loro situazione;

CONSIDERATO che quasi tutte le regioni d'Italia hanno ormai risolto in modo soddisfacente analoga situazione fornendo ai Gruppi Consiliari il personale necessario per il loro funzionamento e inquadrando quello già in servizio;

IMPEGNA IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ad adottare, nella prossima riunione, le deliberazioni necessarie a garantire la continuità del posto di lavoro del personale predetto.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene che il Consiglio regionale non possa impegnare il Consiglio di Presidenza ad adottare determinate deliberazioni. Il Consiglio regionale può invece impegnare la Giunta regionale. Inoltre l'inquadramento del personale dei Gruppi consiliari nei ruoli del Consiglio, richiederebbe un provvedimento legislativo, a norma dell'articolo 3, lettera a) dello Statuto. Una proposta di legge in tal senso era stata presentata alla fine della scorsa legislatura ma poi non ha completato il suo iter. L'ordine del giorno pertanto appare improponibile.

Discussione del disegno di legge: "Norme in materia di usi civici" (388)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme in materia di usi civici"; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve dato l'impegno di smaltire un ordine del giorno molto nutrito. Devo però esprimere tutte le mie perplessità in ordine a questo disegno di legge e l'auspicio che esso venga rinviato, per un più attento esame, alla prossima legislatura. So che questa richiesta difficilmente verrà accolta, però voglio che rimangano agli atti queste mie brevi considerazioni.

Si è fatto un disegno di legge che certamente non deriva da una visione politica del decentramento e delle autonomie locali. Non posso attribuire, perché sarebbe scandaloso, la responsabilità di ciò a uomini politici attenti e pensosi, ma piuttosto all'attività degli uffici e dei funzionari che a volte hanno delle tracce, per cui stendono i disegni di legge tenendo conto delle competenze dell'Amministrazione centrale e non della problematica politica relativa all'impegno sottoscritto da tutte le forze politiche di procedere al massimo al decentramento e alla responsabilizzazione degli enti locali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue SABA). Io vi confesso che sono rimasto scandalizzato da questo disegno di legge, l'opinione può essere condivisa o non condivisa, potrei illustrarla a lungo, però il fatto che lo Statuto della Regione sarda ci dice che noi abbiamo competenza primaria in materia di usi civici non significa che la disciplina regionale degli usi civici è gestita dall'Amministrazione regionale per cui qualsiasi atto deve andare e tornare dai comuni alla Regione, con un assessorato competente per gli usi civici (che immagino debba essere poi l'Assessorato degli affari generali), trattando i comuni da soggetti minorenni in una materia che è di loro naturale (e parlerei di *ius naturale*), competenza, naturale competenza che rientra nel patrimonio morale della comunità locale, pertanto vi deve essere una responsabilità totale da parte del comune, salvo l'alienazione.

Io capirei l'intervento della Regione solo in caso di alienazione, perché certamente una maggioranza miope in un comune potrebbe procedere all'alienazione di questi beni, che peraltro è contemplata dalla legge. Solo in tal caso direi no:

l'alienazione deve essere sottoposta all'approvazione della Regione, ma per tutto il resto, se i nostri comuni non possono gestire come essi ritengono i beni oggetto di usi civici del loro territorio, secondo una lunghissima tradizione, allora per che cosa esistono i comuni? Allora che concezione abbiamo della Regione?

Qui se andiamo a leggere gli articoli vi è un susseguirsi di cose che devono ritornare alla Regione, che debbono essere approvate, che debbono essere disposte, che debbono essere autorizzate, che debbono essere promosse dalla Regione. A me sembra che questo sia un passo indietro.

Certo è un passo avanti rispetto alla attuale mancanza di normativa, ma dobbiamo essere abbastanza coraggiosi e in linea con le nostre tradizioni e procedere al decentramento (tra l'altro qui sarebbe anche improprio parlare di decentramento), al riconoscimento di una normativa generale sugli usi civici che faccia i comuni e le comunità locali protagonisti in questa materia, tanto più che ogni atto dei comuni è sottoposto al controllo dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, per cui la Regione è presente nella vita dei comuni, attraverso i Comitati da essa nominati, non come amministrazione. Peraltro anche l'istruttoria la facciamo come amministrazione, perché i Comitati di controllo sono uffici dell'amministrazione regionale, abbiamo un controllo penetrante, quotidiano nella vita degli enti locali, come è giusto che sia in base alle leggi della Repubblica italiana, ma abbiamo anche modificato quelle leggi sul controllo degli enti locali per ridurre il controllo di merito, quasi annullarlo, ed esercitare solo il controllo di legittimità. E qui addirittura, invece, per molte di queste cose non c'è manco il passaggio al Comitato di controllo, il controllo va direttamente all'Assessore.

Io mi rendo conto che forse non ho potuto approfondire la materia perché non faccio parte di quella Commissione, forse la mia preoccupazione nasce da un'altra visione, ma perché dobbiamo tenerci tutto, gestire tutto, autorizzare tutto, regolare tutto? Se c'è un patrimonio che appartiene naturalmente alle comunità locali è questo.

Facciamo una legge-quadro in cui riconosciamo questa capacità dei comuni di gestire questa materia in base alle leggi che noi diamo, mettiamo

pure dei vincoli, dei criteri, mettiamo pure degli istituti giuridici più precisati, ma non un controllo così penetrante, atto per atto, momento per momento, in questa materia che finirà per ritardare ulteriormente i passaggi e i tempi perché l'Amministrazione regionale si deve caricare di un ulteriore apparato burocratico per gestire tutta questa materia, e non solo di un apparato burocratico, ma anche di mezzi, di personale, di responsabilità che non le competono.

Stiamo parlando di decentramento delle materie di nostra competenza, stiamo parlando giustamente di decentrare ai comuni, o di delegare, o di trasferire competenze, ma quando si tratta di una materia di questo genere, c'è un equivoco di fondo: non è detto che perché abbiamo la responsabilità di legiferare, dobbiamo legiferare in modo che la Regione, l'Amministrazione regionale e per essa la Giunta regionale e l'Assessore abbiano tutte queste competenze.

Lasciamo all'Assessore regionale quelle competenze che non possono essere trasferite assolutamente, se non con leggi dello Stato, anche se la nostra competenza primaria supera in questa materia la legislazione statale, non trattando i comuni come se non fossero soggetti istituzionali altamente responsabili secondo la Costituzione e, a maggior ragione, responsabili come soggetti costituenti la complessiva autonomia del popolo sardo.

Io non voglio apparire come chi sta ripetendo enfaticamente cose che tutti riconosciamo, perché io sono convinto che tutti noi riconosciamo queste cose, che sono patrimonio comune, che qui non c'è uno più autonomista dell'altro, in ordine all'esigenza di valorizzare il ruolo dei comuni nell'ambito delle materie di loro competenza e della vita autonomistica complessiva regionale. Il mio è un richiamo forse a un fatto di distrazione, o a un fatto di non completa valutazione, perché questa è una legge che, così come è, veramente mortifica il ruolo del Comune, veramente non dà un senso alla nostra comune linea autonomistica di valorizzazione appunto delle autonomie locali e della loro partecipazione alla vita regionale. Anche e soprattutto in questa materia i comuni debbono impersonare la Regione nel loro territorio come noi vogliamo, giustamente, impersonare lo Stato in Sardegna.

Tutte le bozze di Statuto che stiamo esaminando vogliono attribuire giustamente a noi la generalità delle competenze dello Stato salvo quelle inalienabili, salvo quelle che attengono alla sopravvivenza dello Stato come istituzione sovraindicata e unitaria; tutto il resto, noi diciamo, deve essere gestito dalla Regione. Ma ugualmente noi dobbiamo riconoscere che l'autonomia regionale, l'autonomia del popolo sardo, l'autogoverno del popolo sardo intanto cresce in quanto noi portiamo i comuni, le forze sociali, i soggetti sociali a gestire tutto quanto essi possono gestire con piena responsabilità. E mi sembra che effettivamente, se c'è una materia che i comuni hanno il diritto-dovere di gestire in tutte le varie fasi, per di più attraverso atti normalmente controllati dalle sezioni di controllo, è quella degli usi civici. Quindi questa legge, a mio avviso, dovrebbe essere una legge snella, di principi, di criteri e di richiamo, poi tutto il resto, salvo casi limite, per esempio, l'alienazione dei beni oggetto di usi civici, tutto il resto non dovrebbe vedere tutti questi passaggi tra Regione, comuni e Assessorato.

A mio avviso, onorevoli colleghi, con tutto il rispetto, come sempre, perché non pretendo, né di aver ragione, né di sovrastare le opinioni diverse, io per parte mia dichiaro sommamente, ma fermamente, che questo disegno di legge non è urgente. Io sono disposto a partecipare ad una discussione approfondita articolo per articolo, ma ritengo che sarebbe opportuno che noi avessimo la possibilità di esaminarlo più attentamente, meglio nella prossima legislatura, ma anche stasera se si ritiene, ma non vorrei che la fretta di dire abbiamo portato in porto anche questo, poi ci possa portare ad approvare una legge che, a mio avviso, non è in coerenza con tutto il disegno strategico del decentramento, della delega e della valorizzazione delle autonomie locali nella vita regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Per fare una proposta alla Giunta. Siccome questo disegno di legge è stato esitato dalla Commissione il 19 e stasera sono stati distribuiti, sempre provenienti dalla Giunta, sedici emendamenti, io chiederei di sospendere

per un momento la discussione di questo disegno di legge e di discutere gli altri argomenti all'ordine del giorno, in modo tale che possiamo almeno vedere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Così posso rispondere anche all'obiezione che faceva il collega Saba. Questo disegno di legge, che è stato predisposto da una Commissione che ha lavorato per parecchi anni, in questa legislatura e nella precedente, e della quale hanno fatto parte numerosi sindaci, alcuni magistrati, il Commissario regionale agli usi civici e funzionari regionali, ha portato ad una prima stesura di un regolamento tipo che è stato richiesto dagli stessi comuni e poi alla stesura di questo disegno di legge. Quindi questo disegno di legge è frutto di un lavoro notevole e ampio, che ha coinvolto uffici regionali, esperti giuridici e magistrati, e amministratori comunali, per cui già la composizione della Commissione ha determinato una certa impostazione, contrariamente a quello che si è detto. Io ho ascoltato con molta attenzione l'intervento sempre stimolante del collega Saba; è una legge che, contrariamente alla situazione esistente, esalta il ruolo dei comuni, perché tutti i passaggi previsti in questo disegno di legge, anzi più di questi, sono esattamente i passaggi che adesso ci sono nell'Amministrazione regionale e che sono previsti dalla legge vigente del 1927 che noi abbiamo ereditato, perché la Regione non si è mai dotata di una normativa-quadro. Questa legge, appunto, contrariamente alla situazione attuale, esalta il ruolo dei comuni perché lo trasforma da ruolo notarile qual è attualmente, cioè il comune sostanzialmente, non essendo titolare dell'uso civico che appartiene alla collettività, è soltanto, come dire, una sorta di consiglio di amministrazione del diritto della collettività che funge praticamente da notaio e trasmette gli atti alla Regione o al Commissario agli usi civici a seconda della natura degli atti, perché, sulla base della legislazione statale vigente, mentre tutte le funzioni amministrative sono state attri-

buite alla Regione, sono attribuite al Commissario le funzioni di carattere giurisdizionale inerenti quindi i diritti soggettivi e un'unica funzione amministrativa che è quella della legittimazione per una vicenda relativa ad eredità, diciamo, di carattere normativo. Quindi il ruolo dei comuni è stato fino ad ora un ruolo esclusivamente notarile. Questa legge che segue un regolamento, che era stato predisposto da questa Commissione di cui ho parlato, esalta il ruolo dei comuni perché ai comuni attribuisce anche un ruolo propositivo, di pianificazione dello sviluppo dei propri terreni gravati da usi civici cosa che i comuni oggi non possono fare perché gli usi civici sono una vecchia categoria giuridica che prevede la possibilità d'uso dei terreni soltanto per ragioni di pascolo o di ghiandatico e ovviamente non prevede la possibilità di attività economiche di tipo moderno. Da qui allora le proposte dei comuni di due tipi: o eliminare gli usi civici (è una linea che è stata sostenuta) oppure quella prevalente di mantenere questa categoria giuridica, chiamiamola così, però attualizzandola per farne uno strumento di sviluppo moderno. E' una legge che è stata ampiamente elaborata, ampiamente discussa che ha trovato un consenso molto ampio dei comuni interessati che consente quindi di esaltare il ruolo dei comuni e di affinare meglio il ruolo della Regione.

Gli emendamenti per che cosa sono stati presentati? Non spaventi il numero degli emendamenti perché gli emendamenti affrontano tutti la stessa questione, cioè sono state introdotte alcune modifiche in Commissione che in pratica prevedono il parere del Commissario sugli usi civici per tutta una serie di atti che sono di carattere esclusivamente amministrativo. Cioè se è pacifico per esempio che ci debba essere il parere del Commissario agli usi civici nel caso di sgravio, di alienazione, non è logico che ci sia il parere di un organo esterno all'amministrazione regionale che ha dei compiti specifici - ripeto - per atti che sono tipicamente di carattere amministrativo, per esempio un cambio di destinazione d'uso, in questo modo si aggraverebbe la situazione esistente. Quindi gli emendamenti tendono a ripristinare unicamente il testo originario in modo tale da mantenere i confini delle competenze tra Commissario, amministrazione regionale e comuni. Gran parte degli

emendamenti riguardano questo.

Due emendamenti ripristinano semplicemente i due articoli, il 24 ed il 25, che prevedono il regolamento regionale tipo, anche questo chiesto dai comuni, perché ogni comune si è fatto un regolamento e dai comuni è venuta l'esigenza di avere una normativa-quadro, ferma restando la titolarità del comune di fare il proprio regolamento, per rendere i regolamenti più omogenei.

L'ultimo emendamento è una forma finanziaria, tutto qui. E' vero che la legge è stata approvata di recente, ma solo per una ragione, cioè per il fatto che essendo bloccato il bilancio non si era espresso il parere finanziario fino all'approvazione del bilancio stesso; ma è una legge che è stata discussa da molto tempo nella Commissione consiliare competente, che ha impegnato i Gruppi ma anche forze esterne. Questo chiarimento io sentivo di doverlo dare, dicendo anche che c'è un'attesa piuttosto rilevante. E' una normativa-quadro, non è una normativa che ha un rilievo dal punto di vista finanziario, ma è una normativa rilevante; pensate al semplice fatto che consente l'uso attivo dell'uso civico, ed è una cosa su cui, ripeto, si è lavorato moltissimo. Quindi il ruolo dei comuni viene, rispetto alla situazione attuale, notevolmente esaltato; le funzioni della Regione sono le stesse funzioni che la Regione aveva sino ad adesso, direi però di carattere più propositivo che notarile, perché oggi la Regione fa sostanzialmente questo: svolge una funzione di carattere notarile perché la visione dell'uso civico è un po' una visione statica. In questo mi sembra stia la questione di fondo.

Quindi io chiederei se non ci sono ovviamente esigenze, come dire, di tirarla per le lunghe su una legge che è già stata a lungo discussa, chiederei di poterla approvare. Chiaramente rimettendomi anche alla valutazione dei colleghi, tenendo anche presente che ci sono altri provvedimenti che ci siamo impegnati a varare nella seduta di stasera. Sto dicendo cioè di farla se non c'è discussione. Almeno che non si voglia fare prima la legge sulla cultura.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora questa legge e passiamo al seguente punto dell'ordine del giorno.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Giagu-Atzeni-Fadda P.-Delana: "Tutela della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo" (14); Orrù - Barranu-Cuccu-Dadea-Lai-Moi-Uras-Lorelli: "Nuovi compiti dell'Istituto superiore regionale etnografico" (28); Planetta-Piretta-Meloni-Puligheddu-Ladu G.-Morittu-Falchi-Marracini-Aresti: "Istituzione di un dipartimento linguistico regionale" (152); Orrù-Barranu-Cuccu-Cocco-Dadea-Sciolla-Uras-Canalis-Serri: "Norme integrative della Regione sarda sui programmi ministeriali della Scuola pubblica di ogni ordine e grado in Sardegna e interventi in materia di ricerca didattica, sperimentazione e aggiornamento educativi" (174); Ortu I. - Puligheddu - Murgia - Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Piretta-Planetta: "Interventi diretti alla tutela tecnica, linguistica e culturale delle comunità catalana e tabarchina presenti nel territorio della Regione sarda" (415); Ortu I.-Puligheddu - Murgia-Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Piretta-Planetta: "Tutela e sviluppo della lingua sarda e diffusione della cultura etnica sarda" (430)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge Giagu-Atzeni-Fadda P.-Deiana: "Tutela della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo" (14); Orrù-Barranu-Cuccu-Dadea-Lai-Moi-Uras-Lorelli: "Nuovi compiti dell'Istituto superiore regionale etnografico" (28); Planetta-Piretta-Meloni-Puligheddu-Ladu G.-Morittu-Falchi-Marracini-Aresti: "Istituzione di un dipartimento linguistico regionale" (152); Orrù-Barranu - Cuccu - Cocco-Dadea-Sciolla-Uras-Canalis-Serri: "Norme integrative della Regione sarda sui programmi ministeriali della Scuola pubblica di ogni ordine e grado in Sardegna e interventi in materia di ricerca didattica, sperimentazione e aggiornamento educativi" (174); Ortu I.-Puligheddu - Murgia - Aresti - Falchi-Marracini-Meloni-Piretta-Planetta: "Interventi diretti alla tutela tecnica, linguistica e culturale delle comunità catalana e tabarchina presenti nel territorio della Regione sarda" (415); Ortu I.-Puligheddu-Murgia-Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Piretta-Planetta: "Tutela e sviluppo della lingua sarda e diffusione della cultura etnica sarda"; relatore l'onorevole Ortu Italo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà

di parlare l'onorevole Ortu Italo, relatore.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO

"Interventi per la valorizzazione, la tutela e la diffusione del patrimonio culturale sardo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale, la Regione promuove nella scuola di ogni ordine e grado lo studio del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna, al fine di arricchire la formazione civile, culturale e scientifica delle nuove generazioni con la conoscenza delle realtà culturali locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 2

Integrazione dei programmi ministeriali d'insegnamento

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, i programmi ministeriali d'insegnamento della scuola di ogni ordine e grado sono così integrati:

– l'insegnamento di lingua e letteratura italiana è integrato dallo studio delle specificità linguistiche della Sardegna e della sua produzione letteraria, delle tradizioni, usi e costumi locali;

– l'insegnamento di storia è integrato dallo studio della storia della Sardegna e dalle vicende storiche locali;

– l'insegnamento di educazione civica, lo studio della Costituzione e del diritto sono integrati dallo studio dello Statuto speciale per la Sardegna;

– l'insegnamento di geografia è integrato dallo studio dell'ambiente naturale, del quadro demografico e dell'economia della Sardegna;

– l'insegnamento di scienze naturali è integrato dallo studio dell'ambiente naturale della Sardegna;

– l'insegnamento di economia politica, scien-

za delle finanze, statistica economica è integrato dallo studio della realtà economica della Sardegna;

– l'insegnamento di storia dell'arte è integrato dallo studio dell'archeologia e della storia dell'arte in Sardegna;

– l'insegnamento di educazione musicale è integrato dallo studio del patrimonio musicale della Sardegna;

– l'insegnamento di educazione tecnica è integrato dallo studio delle risorse locali e delle attività produttive prevalenti in Sardegna;

– l'insegnamento di pedagogia è integrato dallo studio della storia delle istituzioni scolastiche in Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu-Cocco-Planetta-Murgia

“Art. 2

Al primo comma primo alinea sostituire le parole ‘delle specificità linguistiche della Sardegna e della sua produzione letteraria’ con le parole ‘della lingua e della letteratura della Sardegna’.

(1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi

1. L'Amministrazione regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula apposite convenzioni con l'I.R.R.S.A.E., l'Università ed istituti specializzati per la predisposizione di progetti di ricerca, documentazione, sperimentazione ed aggiornamento educativi riferiti alla storia, l'economia, la società, il patrimonio culturale, artistico e linguistico della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

Concorso negli oneri

1. La Regione concorre agli oneri per l'acquisizione di materiale didattico e scientifico di uso collettivo o individuale e per lo svolgimento delle attività derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La Regione eroga, oltre ai contributi previsti dagli articoli 6 lett. d), e), 7, comma secondo lett. c), d), e) della legge regionale 27 giugno 1984, n. 31, contributi per l'organizzazione di attività scolastiche integrative e di sostegno aventi ad oggetto lo studio della cultura etnomusicale e corale

sarda, nonché per l'acquisto dei relativi strumenti musicali.

3. Il concorso regionale può essere esteso a programmi di sperimentazione deliberati dai colleghi dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta 31 maggio 1974, n. 419, purché tali programmi siano finalizzati all'insegnamento delle materie previste dal precedente articolo 3.

4. I contributi previsti nei commi precedenti sono erogati nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 14, 15 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario:*

TITOLO II

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Art. 5

Compiti e attività dell'Istituto

1. L'Istituto superiore regionale etnografico, istituito con la legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, promuove e coordina lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentario etnografico sardo al fine di favorire, nell'ambito della programmazione regionale, la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale della Sardegna.

2. Per gli scopi di cui al precedente comma l'Istituto può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi ed eventualmente di altri istituti, enti e associazioni operanti nel settore etnografico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Ortu I.-Murgia-Cocco-Tidu-Planetta

"Art. 5

Al primo comma dopo le parole 'promuove e coordina lo studio' si aggiungono le parole 'la ricerca scientifica in ambito demo-etno- antropologico'".(4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 6

Tutela della lingua sarda

1. Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge l'Istituto superiore regionale etnografico provvede:

a) all'effettuazione di studi sui problemi connessi con l'uso, la diffusione e la didattica della

lingua sarda;

b) alla periodica effettuazione di indagini conoscitive sulla situazione socio-linguistica della Sardegna;

c) alla preparazione di materiali didattici concernenti la lingua, la storia, l'arte, la geografia, l'artigianato, lo sviluppo scientifico della Sardegna;

d) all'istituzione di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei docenti delle scuole primaria e secondaria inferiore e superiore nelle materie di cui alla precedente lettera c);

e) alla pubblicazione di una collana di studi e di ricerche a carattere monografico;

f) all'organizzazione di corsi liberi, dibattiti e conferenze sui problemi della lingua e dell'identità culturale della Sardegna;

g) alla ricerca, catalogazione, inventario, stampa e diffusione dei testi e dei documenti di più ampia rilevanza nella storia culturale e civile della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 7

Centro del sistema museale etnografico regionale

1. L'Istituto superiore regionale etnografico assume la funzione di centro del sistema museale integrato regionale relativamente al settore etnografico, assicurando, quale strumento tecnico operativo, i rapporti con l'amministrazione regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica e la consulenza scientifica ai musei di enti locali o di istituzioni che meritino interesse da parte degli enti locali, attuando, altresì, i servizi da questi richiesti e coordinando le rispettive attività culturali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 8

Catalogazione ed inventario dei beni

1. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo l'Istituto superiore regionale etnografico provvede alla sistematica catalogazione del patrimonio medesimo ed alla istituzione del relativo inventario regionale.

2. L'inventario riguarda anche beni mobili ed immobili, di proprietà pubblica e privata.

3. Nella catalogazione del patrimonio etnografico regionale l'Istituto può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti specializzati, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 9

Diffusione del patrimonio etnografico

1. Per meglio perseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 e per diffondere maggiormente, a livello nazionale ed internazionale, la conoscenza del patrimonio etnografico sardo, l'Istituto può deliberare la concessione di borse di studio, istituire ed organizzare, in collaborazione con le Università, seminari, corsi di studio, convegni culturali, mostre, e può curare, altresì, la pubblicazione di riviste periodiche a carattere scienti-

fico e divulgativo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ortu I.-Murgia-Cocco-Tidu-Planetta

“Art. 9

Dopo le parole ‘in collaborazione con le Università’ aggiungere le parole ‘e altre istituzioni scientifiche’”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10

Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde

1. Il Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, con le relative attrezzature e con i beni in esso contenuti, è annesso all'Istituto superiore regionale etnografico quale centro di documentazione e di ricerca ed essenziale strumento di conservazione e di valorizzazione del patrimonio etnografico, e della vita sociale e popolare della Sardegna.

2. Il Museo di cui al precedente comma è soggetto alla normativa in materia di musei di enti locali e di raccolte e di istituzioni che meritino interesse e valorizzazione da parte degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Catalogo generale della cultura sarda

1. Presso l'Istituto superiore regionale etnografico è istituito il Catalogo generale della cultura sarda nei suoi documenti e nelle sue manifestazioni, organizzato secondo modi che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. In particolare il Catalogo generale della cultura sarda:

a) censisce tutta la produzione letteraria edita e non edita in lingua sarda;

b) censisce tutto il patrimonio artistico, culturale, naturale già noto e tutelato e quello che verrà acquisito con le attività promozionali e di ricerca;

c) fornisce informazioni sulla fruizione pubblica dei beni culturali rubricati;

d) redige l'elenco dei gruppi teatrali, musicali e di animazione culturale in genere, operanti in Sardegna e disponibili a svolgere attività decentrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 12

Discoteca regionale

1. Presso l'Istituto superiore regionale etnografico è istituita la Discoteca regionale che provvede alla raccolta e alla catalogazione di dischi, nastri registrati e videoregistrati, spartiti e quanto abbia interesse per lo studio, la conoscenza e la diffusione della musica sarda.

2. La dotazione della Discoteca regionale è costituita:

- da singoli documenti musicali originali o riprodotti acquistati dall'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o acquisiti per donazione;
- da collezioni acquistate, riprodotte o donate;

- da registrazioni (o dalla loro riproduzione) effettuate da enti o privati e da essi messe a disposizione;

- da registrazioni effettuate in nome e per conto della Discoteca regionale della Sardegna da suoi addetti o da operatori convenzionati;

- dalla raccolta degli strumenti musicali della tradizione sarda;

- dalla documentazione per schede degli strumenti musicali della tradizione sarda esistenti presso collezioni private.

3. La Discoteca regionale, che ha carattere di consultazione, è al servizio della scuola, degli studiosi e degli operatori nel campo della musica sarda.

4. E' consentita la riproduzione per usi non commerciali dei reperti originali.

5. La Discoteca regionale può pubblicare e diffondere attraverso canali commerciali propri o consueti le registrazioni originali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 13

1. Presso l'Istituto superiore regionale etnografico è istituita la biblioteca regionale della Sardegna per la raccolta sistematica di quanto nell'Isola e fuori sia stato scritto sulla Sardegna, il suo popolo e la sua civiltà.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 14

Patrimonio e bilancio dell'Istituto

1. L'Istituto ha un patrimonio e un bilancio propri. Il patrimonio è costituito dai beni indicati negli articoli precedenti e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell'Istituto.

2. Alle spese di funzionamento si provvede:

- a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;

- b) con un contributo annuale ordinario della Regione;

- c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;

- d) con eventuali contributi straordinari della Regione.

3. L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 15

Statuto dell'Istituto

1. L'Istituto superiore regionale etnografico ha propria personalità giuridica ed è strumento operativo della Regione, alla cui vigilanza è sottoposto.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1975, n. 144, deve essere opportunamente modificato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, in conformità ai nuovi compiti assegnati all'Istituto stesso dai precedenti articoli. Le eventuali modifiche devono, poi, essere approvate dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Art. 16

1. Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, io volevo intervenire nel corso della discussione generale ma, essendo affetto da una forma influenzale, non ho trovato la spinta necessaria, né la voglia, né lo spirito giusto per intervenire in maniera adeguata all'importanza della legge.

Tuttavia alcune cose le voglio dire ugualmente. Cinque anni fa venni eletto per la prima volta a far parte di questo Consiglio regionale e, come tutti coloro che si accingono a svolgere un ruolo così importante per il popolo sardo, venni in quest'Aula (anzi nell'Aula di piazza Palazzo), con tantissima buona volontà, grandi intenzioni, molte speranze, ma purtroppo a fine legislatura mi trovo ad essere un po' deluso.

Me ne scuso con l'Assemblea e con il popolo sardo in generale, ma i lavori di questa ultima tornata di questa legislatura che procedono stancamente, dove votiamo tantissime leggi senza discussione e senza approfondimento dei problemi, confermano questa delusione resa più forte al pensiero di quelle che erano le speranze iniziali. Tutto questo viene confermato se andiamo a guardare il frontespizio delle leggi, del testo unificato che stiamo esaminando e vediamo che la prima proposta di legge firmata anche dal sottoscritto, risale al 5 novembre dell'84, cioè all'inizio della legislatura, e le ultime proposte di legge sono del 10 maggio '88, mentre stasera abbiamo approvato delle proposte e dei disegni di legge molto più recenti (qui davanti a me vedo questa proposta di legge numero 558 che riguarda gli impianti elettrici presentata il 31 marzo '89), sui quali magari non abbiamo avuto il tempo sufficiente per riflettere e magari proporre o sostenere alcuni emendamenti.

MELONI (P.S.d'Az.). Sei rimasto folgorato?

DEIANA (D.C.). No, non sono rimasto folgorato, semmai sono un po' intontito dall'influenza, ma non dagli impianti elettrici.

Allora, andando alle dichiarazioni che tutti i partiti politici fecero all'inizio di questa legislatura, dove come bandiera, come inno, con entusiasmo veniva presa in considerazione e proiettata all'esterno, affinché la gente sarda potesse recepire il messaggio, proprio la cultura dei sardi, ebbene proprio la cultura dei sardi, visto che questa legge viene approvata così frettolosamente senza un dibattito approfondito sicuramente non viene rivalutata e tanto meno ne esce con orgoglio. Questo dispiace, perché non esaltare il carattere, le tradizioni, le usanze dei sardi penso che dispiaccia a tutti, signor Presidente.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Infatti mi sembra che lei lo ha fatto per tutta la legislatura.

DEIANA (D.C.). Io l'ho fatto il 9 novembre 1984, con la presentazione di una proposta di legge, signor Presidente della Giunta, e mi sembra di aver fatto il dovere già all'inizio della legislatura (è negli atti), cosa che lei e qualche altro non avete fatto. Siamo qui a discutere anche all'ultimo momento e dico...

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Meglio bloccare.

DEIANA (D.C.). No, no, io sono favorevole, non sto bloccando, signor Presidente, non mi faccia dire cose che non voglio dire. Mi sembra che la prima proposta sia la nostra, della Democrazia Cristiana, della quale sono firmatario, il primo firmatario è l'onorevole Giagu, adesso senatore che allora era Capogruppo del mio Partito, e quindi siamo stati in prima fila a proporre queste cose e siamo favorevoli anche stasera, e ne sto discutendo in termini positivi, anche se critici.

Quello che mi dispiace è una disattenzione così grande, anche per l'assenza dell'Assessore della pubblica istruzione (mi fa piacere che ci sia lei qui, presidente Melis) verso questo dibattito, che riguarda una materia così importante legata all'attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale.

Praticamente parlare di competenze della Regione di promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura del popolo sardo nei suoi aspetti generali, si dice che per il futuro noi dobbiamo, non solo sensibilizzare, ma dobbiamo introdurre nella legislazione scolastica regionale la cultura sarda. Questo è un dovere che noi avevamo e che dovevamo fare da tempo, con una grossissima e larghissima discussione, e non è stato fatto, ed è quello che sto denunciando apertamente, non perché sia contro, anzi sono favorevolissimo, siamo favorevoli e praticamente rimarchiamo il ritardo.

Quando si parla di arricchire la formazione civile, quando si parla di cultura in senso generale, mi viene da ricordare che, quando si iniziò a parlare di questa materia, c'era una battuta in cui prendevamo in considerazione questi problemi, che diceva che era giusto approfondire e normare questo argomento, come? Pensando in sardo, rafforzando la lingua sarda, scrivendo in italiano ma parlando anche in inglese, nel senso che la cultura sarda deve essere rivalutata, non soltanto a livello locale, ma deve assumere un valore che possa varcare i nostri confini e possa essere presa come metro, come paragone, affinché abbia una rivalutazione accettata non soltanto da noi ma anche dall'esterno, perché così facendo, anche dall'esterno si riconosce la bontà della cultura e della tradizione della Sardegna, in modo che la Sardegna possa diventare un punto di riferimento nelle tradizioni, nella cultura, ma soprattutto in quella che è la ricerca scientifica in modo che i nostri giovani che si affacciano alla nuova società possano essere integrati e adeguati ai tempi nuovi, in modo che si possa avere una Sardegna moderna, che però conservi la propria identità, una Sardegna moderna, adeguata a tutte le culture, non soltanto a quella sarda, ma a quella nazionale e a quella mondiale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Due parole perché mi rendo conto che in qualche modo l'Assemblea è stanca, ma io non direi che questo significa mancanza di interesse, di fondo e sostanziale. Certo mi rendo conto che questo argomento avrebbe avuto necessità di maggior attenzione, o meglio di più tempo

per essere sviluppato anche in Assemblea, ma voglio dire che quanto viene portato all'approvazione della stessa Assemblea è frutto di lunga riflessione, è frutto di proposte formulate già da molti anni, che in qualche modo sono state quindi all'attenzione dell'intera società sarda. Quindi non è un provvedimento affrettato, è un provvedimento che giunge a fine legislatura, ma non significa che esso risponda a criteri di massima attenzione sviluppata prima dalle forze politiche e poi dalla stessa Commissione consiliare.

E' una proposta che serve al popolo sardo per acquistare più piena consapevolezza e coscienza di sé, per riprendere il suo cammino nazionale, per superare quella sua condizione di nazione mancata. E quando pronuncio queste parole mi riferisco a grandi della nostra autonomia, a grandi sardi, e le formulo all'interno di una concezione profondamente unitaria della Repubblica. Va fugato per sempre il dubbio che la coscienza nazionale sarda sia in qualche modo in contrasto con una superiore coscienza dell'unità della Repubblica.

Dobbiamo riprendere quindi il nostro cammino di nazione mancata e questo è uno strumento, non completo, non come l'avremmo voluto, ma questo non ci deve indurre a pensare che attraverso questo strumento noi non possiamo portare avanti in qualche modo dei processi di ripresa storica.

Un'ultima cosa, un'ultima riflessione: mi rendo conto che all'interno della proposta di legge noi chiamiamo anche enti regionali, in particolare l'etnografico, ad un impegno nuovo, un impegno nuovo e arricchimento di compiti che, tutto sommato, significano il riconoscimento di un ruolo nuovo e di un ruolo estremamente importante. E' all'interno di questa consapevolezza, di questa coscienza, di questa ripresa di un processo storico che noi dichiariamo il nostro voto a favore di queste proposte di legge che vedono il contributo delle forze politiche autonomistiche.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 17

Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'Assessore della Pubblica istruzione e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso e provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta – sentito il direttore – i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

4. In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 18

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

– da 6 esperti nominati dalla Unione Province Sarde. Deve essere comunque garantita la rappresentanza delle minoranze;

– da 5 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti in modo da rappresentare anche la minoranza, fra persone

che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all'attività dell'Istituto;

– da un funzionario dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Pubblica istruzione e durano in carica cinque anni.

3. Al componente del Consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli Enti regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 19

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:

- predispone lo statuto e le sue modifiche;
- elegge il Vice Presidente;
- nomina il direttore;
- propone la pianta organica alla Giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;

- delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;

- delibera sui programmi di attività dell'ente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo 26;

- approva il bilancio di previsione;
- approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio

finanziario;

- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

- delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;

- delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 20

Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di quattro suoi componenti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 21

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del Consiglio di Amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

3. Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso fra i tre membri effettivi.

4. Ai componenti il Collegio dei Revisori competono indennità previste per gli enti del pri-

mo gruppo dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 23

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

2. Il Presidente del Collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 24

Direttore

1. Il direttore dell'Istituto, scelto fra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'ente, è

nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il direttore dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ortu I.-Murgia-Cocco-Tidu-Planetta

"Art. 24

Dopo le parole 'è nominato dal Consiglio di Amministrazione' aggiungere 'secondo la procedura di cui alla L.R. n. 32/88'". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Italo per illustrare questo emendamento.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 25

Personale dell'Istituto superiore regionale etnografico

1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Istituto superiore regionale etnografico si avvale di personale proprio e di personale dell'Amministrazione regionale comandato ai sensi della vigente legislazione regionale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Istituto superiore regionale etnografico sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

3. Il rapporto d'impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978 n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro 60 giorni dal proprio insediamento il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento organico del personale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. Il regolamento organico adottato ai sensi del presente comma è approvato contestualmente dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 26

Il Comitato scientifico

1. Per l'espletamento delle funzioni previste

al precedente articolo 1, l'Istituto superiore regionale etnografico si avvale di un Comitato scientifico quale strumento tecnico e di programmazione.

2. Il Comitato scientifico è composto da sette membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a cinque nomi, scelti fra docenti universitari particolarmente esperti nelle discipline attinenti alle finalità dell'Istituto superiore regionale etnografico.

3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica cinque anni.

4. Per specifiche esigenze di ricerca e di consulenza tecnica il Comitato scientifico può essere integrato da un docente appartenente anche ad altre Università, con cui l'Istituto può stipulare apposita convenzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 27

Compiti del Comitato scientifico

1. Al Comitato scientifico è affidata la programmazione dell'attività culturale dell'Istituto superiore regionale etnografico; esso delinea i relativi indirizzi di politica culturale ed esprime pareri obbligatori sulle scelte relative all'impiego dei contributi regionali erogati all'Istituto.

2. Il Comitato scientifico ha altresì compiti di consulenza tecnica nell'ambito delle competenze regionali in materia di musei per quanto attiene lo specifico settore etnografico ed è sentito dall'Assessore regionale competente nell'elaborazione dei piani pluriennali e annuali di intervento riguardanti il suddetto settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 28

Abrogazione

1. E' soppressa la legge regionale 5 luglio 1972, n. 26.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu Italo. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Molto brevemente, onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, per una dichiarazione di voto. Il Gruppo sardista voterà a favore della legge in discussione.

Nel 1948 veniva approvato lo Statuto della Regione sarda, quello Statuto che nel preambolo ancorava l'autonomia della Sardegna a ragioni di carattere economico, al divario tra Nord e Sud, al divario del reddito tra l'Italia continentale e la Sardegna, e questo fu un grande errore, fu un grande errore perché non si capì che invece l'autonomia della Sardegna doveva essere ancorata alla sua specialità, alla sua identità culturale.

Oggi, attraverso l'articolo 5 dello Statuto, noi rigettiamo queste basi, basi e fondamenta solide per l'autonomia di domani. A pieno diritto la cultura sarda entrerà nelle scuole per la formazione delle nuove generazioni, per una Sardegna più moderna, più giovane, più allineata a quello che è il progresso nel mondo. Per queste ragioni il Gruppo sardista condivide la legge e la vota.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli:

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11102-03 - Spese per la stipula di convenzioni con l'IRRSAE e le Università e gli istituti specializzati per lo studio dell'integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado con lo studio del patrimonio culturale sardo (art. 2 della presente legge)

lire 100.000.000

Cap. 11102-04 - Spese per la stipula di convenzioni con l'IRRSAE, le Università e istituti specializzati per la predisposizione di progetti di ricerca, documentazione, sperimentazione educativa riferiti alla storia e al patrimonio culturale artistico e linguistico della Sardegna (art. 3 della presente legge)

lire 150.000.000

Cap. 11102-05 - Contributo per l'acquisizione di materiale didattico e scientifico per l'organizzazione di attività scolastiche integrative e di sostegno (artt. 2 e 4 della presente legge)

lire 1.000.000.000

2. Nello stesso stato di previsione lo stanziamento dei capitoli 11060 e 11061 è incrementato rispettivamente di lire 5.000.000.000 e di lire 2.000.000.000.

3. Alle relative spese valutate in annue lire 8.250.000.000 si fa fronte con lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per un pari importo della riserva prevista nel punto 1-2 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

4. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Ortu I.-Cocco-Marracini

"Art. 29

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli:

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11102-03 - Spese per la stipula di convenzioni con l'IRRSAE e le Università e gli istituti specializzati per lo studio dell'integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado con lo studio del patrimonio culturale sardo (art. 2 della presente legge)

lire 100.000.000

Cap. 11102-04 - Spese per la stipula di convenzioni con l'IRRSAE, le Università e istituti specializzati per la predisposizione di progetti di ricerca, documentazione, sperimentazione educativa riferiti alla storia e al patrimonio culturale, artistico e linguistico della Sardegna (art. 3 della presente legge)

lire 100.000.000

Cap. 11102-05 - Contributo per l'acquisizione di materiale didattico e scientifico per l'organizzazione di attività scolastiche integrative e di sostegno (artt. 2 e 4 della presente legge)

lire 1.000.000.000

2. Nello stesso stato di previsione lo stanziamento dei capitoli 11060 e 11061 è incrementato rispettivamente di lire 1.300.000.000 e di lire 1.000.000.000.

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in L. 3.500.000.000 per il 1989 e in lire 8.250.000.000 per gli anni successivi si fa fronte:

— quanto al 1989 con lo storno di una somma di L. 3.500.000.000 dal capitolo 03016 e la riduzione per pari importo delle riserve previste nella voce 1 per lire 2.000.000.000 e voce 2 per lire 1.500.000.000 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1989;

— quanto agli anni successivi, per la maggiore spesa rispetto al 1989, attraverso l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli dei bilanci della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto verrà indetta a fine seduta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'ordine dei lavori, l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Se i colleghi sono d'accordo si potrebbe riprendere la legge sugli usi civici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Il mio parere l'ho già espresso prima. Se vogliamo parlare per un'ora, io sono d'accordo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Prendo atto che un passo avanti non è sufficiente, ce ne vogliono due. Siccome bisogna finire entro le ore 22, accetto perché sono una persona responsabile, però voglio che rimanga agli atti.

PILI (P.S.I.). E' la tesi del P.C.I. anche su altre leggi.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Voglio che rimanga a verbale questo fatto, che una legge su cui si è lavorato per dieci anni non si fa perché fa solo un passo in avanti e non due. Non sono d'accordo, ma accetto.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Atzeni-Floris- Moretti-Soro-Becchiu-Tidu-Dettori-Isoni-Manunza-Onida-Asara-Atzori A.- Baghino-Delana-Fadda P.-Ladu S.-Lorettu-Mulas-Mura-Oppl-Randazzo-Saba- Secchi-Sechi-Serra Pintus-Tamponi-Zurru: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (506); Orrù-Puligheddu-Mereu S.- Onnis-Tarquini-Sciolla-Cossu-Aresti-Cocco-Dadea-Ortu V.: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (512); Anedda- Chessa-Murru: "Provvedimenti in favore dello sport" (529)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge Atzeni-Floris-Moretti-Soro-Becchiu-Tidu-Dettori-Isoni-Manunza-Onida-Asara-Atzori A.- Baghino-Deiana-Fadda P.- Ladu S.-Lorettu-Mulas - Mura-Oppl-Randazzo-Saba-Secchi-Sechi-Serra Pintus-Tamponi-Zurru: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna"; Orrù-Puligheddu-Mereu S.-Onnis-Tarquini-Sciolla-Cossu- Aresti-Cocco-Dadea-Ortu V.: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" e Anedda-Chessa-Murru: "Provvedimenti in favore dello sport"; re-

latore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

"Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

2. A tal fine la Regione:

1) concorre alla realizzazione di una rete d'impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio e dotati delle necessarie attrezzature;

2) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali;

3) promuove la formazione di dirigenti, tecnici, animatori ed operatori sportivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Piano triennale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto al successivo articolo 6.

2. Fino alla data di approvazione dello schema di assetto territoriale regionale di cui al comma successivo, il piano triennale sarà elaborato nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

3. Il piano - corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive in questo praticate - è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale e contiene:

1) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità

demografica;

2) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e la specificazione, per ogni struttura, della localizzazione, della tipologia e del potenziale d'utenza;

3) l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;

4) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;

5) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli animatori e degli operatori sportivi;

6) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata ed alla validità del piano.

4. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 2 bis

Conferenza regionale dello sport

1. Ogni tre anni l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la Conferenza regionale dello sport, alla quale parteciperanno:

– l'Assessore regionale competente in materia di sport;

– i Sindaci di tutti i Comuni della Sardegna;

– un rappresentante del CONI;

– un rappresentante di ciascuna Federazione sportiva;

– un rappresentante di ciascun Ente di promozione sportiva;

– un rappresentante di ogni disciplina sportiva designato dalle Società sportive affiliate alle Federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva.

2. La Conferenza deve verificare l'attuazione

del Piano Triennale di cui all'articolo 2, ed altresì elabora proposte ed indicazioni che concorreranno alla predisposizione del successivo piano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria:*

Art. 3

Programma annuale

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, previo parere del Comitato regionale per lo sport, approva – sentita la competente Commissione consiliare – il programma annuale degli interventi entro il 30 maggio di ogni anno.

2. Il programma specifica ed attua gli indirizzi generali del piano pluriennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi previsti dagli articoli 9 e seguenti della presente legge e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria:*

Art. 4

Commissione comunale per lo sport

1. Presso ciascun Comune è istituita la commissione comunale per lo sport, eletta dal consiglio comunale, e composta secondo i seguenti cri-

teri:

1) Comuni sino a 25.000 abitanti:
a) il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) l'assessore comunale competente in materia di sport;
c) due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

d) tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;

e) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del comune su segnalazione dei consigli di istituto.

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) sono ridotte di un elemento ciascuna.

2) Comuni con oltre 25.000 abitanti:

a) il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) l'assessore comunale competente in materia di sport;

c) sei rappresentanti del consiglio comunale – scelti tra i consiglieri comunali o circoscrizionali eletti a suffragio diretto – di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza;

d) cinque rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a tre, su un elenco di quindici persone designate dalle società sportive;

e) un rappresentante del CONI;

f) tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale;

g) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli d'istituto.

2. Della commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità Sanitaria Locale competente nel territorio.

3. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Funzioni della commissione comunale per lo sport

1. La commissione comunale per lo sport è sentita in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune beneficia di finanziamenti regionali e per ogni altro problema di interesse locale, attinente alla materia sportiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Comitato regionale per lo sport

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il Comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport e composto da:

1) l'Assessore regionale competente in materia di sport con funzioni di Presidente, delegabili – nei casi di assenza od impedimento dello stesso Assessore – al coordinatore generale dell'Assessorato;

2) il funzionario responsabile dell'Ufficio sport dell'Assessorato ed un funzionario per cia-

scuno degli Assessorati degli enti locali e della programmazione;

3) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

4) il responsabile regionale del CONI o un suo delegato;

5) un esperto in medicina sportiva designato dall'Assessore regionale alla sanità, scelto tra i tesserati alla Federazione medico sportiva italiana;

6) cinque esperti in materia sportiva aderenti alle Federazioni sportive nazionali designati dal Comitato regionale del CONI;

7) sei esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito regionale.

2. Quando debba discutersi di impiantistica sportiva il Comitato è integrato da un ingegnere esperto di impianti sportivi designato dal CONI, nonché da quattro sindaci rappresentanti rispettivamente i Comuni fino a 5.000 abitanti, i Comuni fino a 10.000 abitanti, i Comuni fino a 30.000 abitanti, i Comuni oltre i 30.000 abitanti.

3. I sindaci di cui al comma precedente sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport su designazione dell'ANCI, sentita la commissione consiliare competente in materia di sport.

4. Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato regionale competente in materia di sport inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla VII.

5. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.

6. Ai componenti il Comitato spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Funzioni e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport

1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:

- proporre iniziative finalizzate all'incremento ed alla promozione delle attività sportive;
- formulare proposte in fase di predisposizione del piano pluriennale;
- esprimere il parere sul programma annuale;
- formulare suggerimenti e proposte in fase di attuazione degli interventi previsti nel programma annuale.

2. Il Comitato si riunisce - su convocazione del suo presidente - almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e dei programmi annuali, e comunque ogni qualvolta l'Assessore lo reputi necessario o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

4. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data della richiesta, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce il corretto funzionamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

TITOLO II

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Art. 8

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti legittimati devono presentare apposita domanda presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport entro il 30 marzo di ogni anno.

2. L'istruttoria delle domande è curata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport, che si avvale della consulenza tecnica del servizio di impianti sportivi del CONI per i progetti presentati ai sensi degli articoli 9, 10 e 15.

3. I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport entro 60 giorni dall'approvazione del programma annuale.

4. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, qualora in sede di verifica delle opere o delle attività venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella spesa dei fondi;

c) venga mutata nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 15, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Contributi ai Comuni per impianti sportivi

1. La Regione è autorizzata a concedere ai

Comuni ed ai loro consorzi contributi in conto capitale ed in conto interessi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base che dovranno essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.

2. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la Regione concede - per importi sino a 500 milioni - un contributo in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo globale, nonché per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso d'interesse sui mutui contratti. Per importi sino a 700 milioni l'entità massima dei contributi in conto capitale ed in conto interessi è rispettivamente del 70 per cento del costo globale e del 50 per cento del tasso d'interesse.

3. Per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il contributo in conto capitale non può superare il 70 per cento del costo globale per importi sino a 700 milioni; il 60 per cento del costo globale per importi sino a 1.000 milioni; il 50 per cento del costo globale per importi sino a 1.500 milioni. Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse per importi sino a 700 milioni, ed al 50 per cento per gli importi sino a 1.500 milioni.

4. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto, nella realizzazione delle opere, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma quinto, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Contributi all'associazionismo sportivo

1. La Regione è autorizzata a concedere, per le opere di cui all'articolo precedente, contributi agli enti di promozione sportiva, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, a condizione che:

a) si tratti di società ed associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale, che abbiano i requisiti richiesti dall'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui;

b) il Comune competente per territorio esprima, con deliberazione del consiglio comunale, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

c) il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione; a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto.

2. Per le opere di nuova costruzione, per il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento sono concessi contributi in conto capitale per un importo non superiore al 60 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.000. Per la restante parte, contributi in conto interessi così commisurati:

a) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

- per mutui non superiori a 500.000.000 il 60 per cento del tasso di interesse pattuito;

- per mutui fino alla concorrenza di 700.000.000, il 50 per cento dello stesso tasso di interesse pattuito;

b) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

- fino a 700.000.000 di mutuo, il 50 per cento del tasso di interesse pattuito;

- fino a 1.000.000.000 di mutuo, il 40 per cento del tasso di interesse pattuito;

- fino a 1.500.000.000 di mutuo, il 30 per cento del tasso di interesse pattuito.

3. I contributi di cui al comma precedente non possono essere richiesti più volte per opere riguardanti il medesimo impianto se non a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni tra la data di erogazione del precedente finanziamento e la data di presentazione della nuova domanda.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono estese ai contratti di mutuo perfezionati nei cinque anni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, integralmente per le ristrutturazioni, l'ampliamento e il completamento degli impianti esistenti e limitatamente ai contributi in conto interessi per le nuove costruzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Domande di contributo

1. I contributi previsti dagli articoli precedenti sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8. Alla domanda devono essere allegati:

1) copia della deliberazione del consiglio comunale concernente la richiesta dei contributi di cui all'articolo 9 o il parere di cui alla lett. b), comma primo, dell'articolo 10;

2) il progetto di massima;

3) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento;

4) le modalità ed i tempi di realizzazione;

5) i dati sul potenziale di utenza;

6) la superficie e la destinazione dell'area quale risulta dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Spese ammesse a contributo

1. Nella spesa ammessa ai contributi di cui agli articoli precedenti concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera l'importo del progetto esecutivo; le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo; l'imposta sul valore aggiunto - I.V.A. -; il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

2. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 determina, per ciascuna voce, gli indici massimi di costo in rapporto alla spesa globale.

PRESIDENTE. Questo articolo verrà posto ora in votazione, ma dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Criteri di priorità

1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica ai sensi del precedente articolo 3 è effettuata tenendo conto del rapporto tra il potenziale di utenza e l'entità della popolazione del Comune in cui l'impianto è ubicato. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interes-

sati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

2. Sulla base del criterio indicato dal comma precedente è data priorità alle domande per opere di completamento, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o con impianti insufficienti rispetto alla potenziale utenza.

3. Il medesimo criterio è inoltre utilizzato per la determinazione dell'ammontare di ciascun contributo entro le misure massime previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

4. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 indica i coefficienti di determinazione del potenziale di utenza.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Modalità di erogazione

1. I contributi in conto capitale sono erogati per il 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e per la somma residua a stati di avanzamento, ai soggetti beneficiari.

2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli istituti mutuant.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Mutui a tasso agevolato

1. La Regione è autorizzata a concludere convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato richiesti da Comuni, consorzi di Comuni, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per la realizzazione delle opere previste dal comma primo dell'articolo 9.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Coordinamento con norme statali

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 9, 10 e 15 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia sportiva.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono cumulabili entro il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 12 della presente legge:

a) con i contributi previsti dall'articolo 2, comma primo, n. 1 ter e comma secondo, numero 2 bis del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65;

b) con i sussidi previsti dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 per il riadattamento e l'arredamento di impianti scolastici a condizione che di questi ultimi sia consentito l'utilizzo in ora-

rio extrascolastico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Impianti regionali

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per il tipo di attività sportive o per le complessità di gestione, interessano bacini di utenza ultracomunali, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici - predispone un programma straordinario di intervento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidate, mediante convenzione, alle Province territorialmente competenti.

3. Il programma, redatto in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale, indica per ciascun impianto:

- 1) l'ubicazione;
- 2) le caratteristiche tecnico-funzionali;
- 3) il potenziale d'utenza;
- 4) la spesa complessiva ed il piano di finanziamento;
- 5) i tempi e le fasi di progettazione e di realizzazione;
- 6) l'ente affidatario.

4. In fase di predisposizione del programma devono essere sentiti il Comitato regionale per lo sport nonché le Province interessate.

5. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

6. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione degli impianti sono a totale carico della Regione.

7. In ogni caso è data priorità alle opere di completamento degli impianti regionali in via di realizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Contributi per la gestione di impianti sportivi

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico nella misura massima del 50 per cento del costo di esercizio annuale dell'impianto valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8 della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il rendiconto di cui al comma precedente.

3. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 determina le voci di spesa rilevanti per la determinazione del costo di esercizio, nonché i parametri di valutazione.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Regolamento di gestione degli impianti

1. Gli enti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1989.

2. Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai gruppi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato nonché alla popolazione scolastica qualora non disponga di adeguate strutture.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per le opere realizzate in base alle leggi regionali 17 gennaio 1978, n. 36 e 1° settembre 1967, n. 19.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Contributi per attrezzature

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature sportive in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche.

2. Per la concessione di contributi si applicano i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa delle attività sportive svolte e da almeno tre preventivi di spesa di ditte specializzate.

3. L'erogazione del contributo è subordinata

alla presentazione del certificato di collaudo e di presa in carica.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di sport può disporre accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

5. L'ammontare dei contributi è elevato sino al 90 per cento della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sportive destinate a soggetti portatori di handicap.

6. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 specifica la tipologia delle attrezzature ammesse ai contributi.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 21

Contributi ai Comuni per l'incremento dell'attività sportiva

1. Al fine di favorire la partecipazione alla pratica sportiva la Regione concede ai Comuni contributi annui, rapportati a lire 2.000 per abitante sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

2. Con la legge finanziaria si provvede annualmente all'adeguamento dell'ammontare dei contributi di cui al comma precedente in misura pari all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalla variazione degli indici ISTAT.

3. I Comuni devono destinare le provvidenze regionali alle società sportive a carattere dilettan-

tistico operanti nel proprio territorio. In mancanza di queste, dei contributi possono beneficiare le strutture scolastiche, destinandoli allo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico.

4. Le somme percepite dai Comuni ai sensi del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, comma II, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

5. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente le previsioni di spesa per le somme da erogare, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'esercizio precedente.

6. L'Assessore regionale competente in materia di sport ha la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva e regolare spendita dei fondi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici

1. La Regione, al fine di favorire l'attività sportiva promossa dai Comuni d'intesa con i consigli di istituto ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, della legge 4 agosto 1977, n. 517, concede ai Comuni contributi destinati alle spese derivanti dall'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti scolastici.

2. Le somme percepite ai sensi del comma precedente costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

3. Il contributo è concesso secondo i termini

e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda devono essere allegate la copia della delibera consiliare, la copia della convenzione con le strutture scolastiche nonché una relazione contenente sia le previsioni di spesa per le somme da erogarsi, sia i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'anno precedente.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport ed avvalendosi delle indicazioni del Comitato regionale per lo sport, approva, d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale un accordo base per l'uso degli impianti sportivi scolastici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Contributi a sostegno dell'attività promozionale

1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi da destinare sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico regionale per lo sport di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. La Regione può inoltre concedere contributi alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali della Sardegna per:

- a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- b) la realizzazione di campagne promozionali.

3. La ripartizione dei fondi di cui ai due commi precedenti è fissata nella misura percentuale del 60 per cento dello stazionamento globale del capitolo per quanto concerne i contributi di cui al primo comma e del 40 per cento per quanto concerne i contributi di cui al secondo comma.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8.

5. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi, le modalità di svolgimento dell'iniziativa, nonché il preventivo di spesa.

6. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento dell'importo globale a titolo di acconto e, per la quota residua, a seguito della presentazione del rendiconto.

7. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 stabilisce le voci di spesa ammissibili nonché i parametri di valutazione.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Contributi per manifestazioni sportive

1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive, localizzate nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a favore di Enti locali, Federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici, ai centri sportivi universitari.

2. I contributi sono graduati a seconda del carattere locale, nazionale od internazionale delle manifestazioni, tenendo conto, tra l'altro, dell'importanza delle manifestazioni stesse.

3. L'entità del contributo per ciascuna manifestazione è stabilita dal programma annuale degli interventi.

4. I contributi sono concessi secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, dei tempi e delle modalità di svolgimento della manifestazione, del costo previsto e, infine, del potenziale d'utenza.

5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali

1. Al fine di favorire la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale ed internazionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 29:

a) alle federazioni sportive nazionali nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

b) agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

c) agli istituti scolastici;

d) ai centri sportivi universitari.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, la durata, le modalità di svolgimento della manifestazione, nonché l'indicazione dei costi della partecipazione.

3. I contributi sono erogati nella misura massima del 70 per cento a titolo di acconto e per la

quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

Art. 26

Agevolazioni per trasferte

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con le compagnie di trasporto ferroviario, aereo, marittimo o su gomma per la concessione a favore delle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico di sconti sino al 50 per cento sulle tariffe ordinarie, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici ed i dirigenti, nonché, nel caso di atleti portatori di handicap, i loro accompagnatori.

2. Entro il limite percentuale indicato dal comma precedente, le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con sconti praticati a diverso titolo dalle compagnie di trasporto.

3. Le convenzioni di cui al comma primo riguardano le trasferte su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Formazione degli operatori di settore

1. La Regione promuove le attività di formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive avvalendosi della collaborazione delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, mediante la stipula di apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema indicato dal regolamento di cui all'articolo 29 della presente legge.

2. I soggetti indicati dal comma precedente interessati alle attività di formazione devono presentare apposita domanda entro il 30 marzo di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata una relazione che indichi la tipologia dei corsi, le materie di insegnamento, il numero degli allievi, i criteri di selezione degli stessi e il preventivo di spesa.

3. Il programma annuale di cui all'articolo 3, sulla base delle richieste pervenute ed in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale indica:

- la tipologia ed il numero dei corsi;
- il numero di allievi, l'ente affidatario, la sede, le materie di insegnamento ed il costo di ciascun corso.

PRESIDENTE. Anche questo articolo dovrà essere coordinato con l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 1 all'articolo 29.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Tutela sanitaria

1. Alla tutela sanitaria dell'attività sportiva provvedono, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali, le Unità Sanitarie Locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 29

Regolamento di attuazione

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento contenente:

- 1) i parametri previsti dagli articoli 12, 18 e 23;
- 2) l'elencazione delle attrezzature ammesse ai contributi di cui all'articolo 20;
- 3) le voci di spesa ammissibili ai sensi degli articoli 18, 23, 24 e 25;
- 4) lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 26 e 27;
- 5) quanto altro previsto dalla presente legge.

2. Rientrano comunque tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del punto 3) del comma precedente quelle concernenti il maggior costo derivante dalla partecipazione alle manifestazioni sportive previste dagli articoli 24 e 25 di atleti portatori di handicap.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Atzeni-Sciolla-Ortu I.-Aresti-Mereu S.- Catte

"Art. 29

E' soppresso l'art. 29

Di conseguenza sono soppressi inoltre:

- il 2° comma dell'art. 12
- il 4° comma dell'art. 13
- il 3° comma dell'art. 18
- il 6° comma dell'art. 20
- il 7° comma dell'art. 23
- dal 1° comma dell'art. 25 la frase "ai sensi del successivo art. 29"
- dal 1° comma dell'art. 27 la frase da "redatti" fino al termine del comma". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ARESTI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1 soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

Art. 30

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con i sottoindicati stanziamenti:

- Contributi in conto capitale ed interessi ai comu-

ni e loro consorzi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 9 della presente legge)

lire 8.000.000.000

- Contributo in conto capitale ed interessi agli enti di promozione sportiva ed alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 10 della presente legge)

lire 2.500.000.000

- Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato da erogare a favore dei comuni, loro consorzi, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 15 della presente legge)

lire 2.500.000.000

- Spese per la progettazione, acquisizione di aree, costruzione e gestione di impianti sportivi (art. 17 della presente legge)

lire 8.000.000.000

- Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico (art. 18 della presente legge)

lire 500.000.000

- Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 20 della presente legge)

lire 1.000.000.000

- Contributi ai Comuni per l'incremento dell'attività sportiva (art. 21 della presente legge)

lire 3.200.000.000

- Contributi ai Comuni per spese di utilizzo di impianti sportivi scolastici (art. 22 della presente legge)

lire 200.000.000

- Contributi agli enti di promozione sportiva per le attività svolte a favorire la diffusione della pratica sportiva (art. 23 della presente legge)

lire 600.000.000

- Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, istituti scolastici e centri universitari sportivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale (art.

24 della presente legge)

lire 1.200.000.000

– Contributi alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi e spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (artt. 25 e 26 della presente legge)

lire 1.400.000.000

– Spese per la formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 27 della presente legge)

lire 400.000.000

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1989 il capitolo 02102 è incrementato di lire 10.000.000.

3. Ai relativi oneri valutati in lire 29.510.000.000 annue si fa fronte:

– quanto a lire 4.463.000.000 con l'utilizzo delle somme derivanti dalla soppressione, a partire dal 1988, dei capitoli 11120 – 11121 – 11122 – 11123 – 11124 – 11124-03 – 11124-04 conseguente all'abrogazione, prevista dall'articolo 32 della presente legge, delle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 36 e 1° settembre 1967, n. 19;

– quanto a lire 25.047.000.000 con lo storno di una pari somma dallo stanziamento del cap. 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione di una pari imposta delle riserve previste nella tabella A (capitolo 03016) allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli, di nuova istituzione, del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Loretta-Atzeni-Sciolla

“Art. 30

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con i sottoindicati stanziamenti:

Capitolo 11124-04 – Contributi in conto capitale ed interessi ai Comuni e loro consorzi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 9 della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 11124-05 – Contributi in conto capitale ed interessi agli enti di promozione sportiva ed alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 10 della presente legge)

lire 1.300.000.000

Capitolo 11124-06 – Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato da erogare a favore dei Comuni, loro consorzi, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 15 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-07 – Spese per la progettazione, acquisizione di aree, costruzione e gestione di impianti sportivi (art. 17 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-08 – Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico (art. 18 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-09 – Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 20 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-10 – Contributi ai Comuni per l'incremento dell'attività sportiva (art. 21 della presente legge)

lire 1.500.000.000

Capitolo 11124-11 – Contributi ai Comuni per spese di utilizzo di impianti sportivi scolastici (art. 22 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-12 – Contributi agli enti di promozione sportiva per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva (art. 23 della presente legge)

lire 263.000.000

Capitolo 11124-13 – Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, istituti scolastici e centri universitari sportivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale (art. 24 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-14 – Contributi alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi e spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (artt. 25 e 26 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11124-15 – Spese per la formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 27 della presente legge)

p.m.

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1989 il capitolo 02102 è incrementato di lire 10.000.000.

3. Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 6.073.000.000 per il 1989 ed in lire 29.510.000.000 per gli anni successivi si fa fronte:

– quanto al 1989 con l'utilizzo, per lire 2.073.000.000, delle somme derivanti dalla soppressione, a partire dal 1989, del capitolo 11120 conseguente alle abrogazioni delle leggi regionali previste dall'articolo 32 della presente legge; e per lire 4.000.000.000 con lo storno di una pari somma dal capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno 1989 e la corrispondente riduzione, per pari importo, della riserva prevista alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 1989;

– quanto agli anni successivi, per la maggiore

spesa rispetto al 1989, con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (2)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo scambio vivace che abbiamo avuto pochi minuti fa con l'Assessore ha messo in luce come la Giunta regionale, nella sua responsabilità di governo, ritiene che questa legge sugli usi civici debba essere approvata, o comunque sottoposta al giudizio del Consiglio, in questa legislatura. Io partivo dal presupposto che si potesse rinviarla alla prossima legislatura per una rilettura, e un perfezionamento, per quanto riguarda il ruolo delle amministrazioni locali.

Io do atto che questa legge certamente è un grande passo in avanti rispetto alla situazione attuale e tuttavia ritengo che potesse essere ulteriormente migliorata. Però non mi voglio assumere la responsabilità, semplicemente con la minaccia di lunghi interventi, di prevaricare la volontà del Consiglio. Per cui, stante l'ora tarda, vista questa alternativa: o una mia opposizione nel merito che certamente bloccherebbe il Consiglio, o non adempiere ad una proposta di chi ha la responsabilità del governo...

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

(Segue SABA). ... nei confronti di un diritto del Consiglio di esprimere un giudizio, a questo punto, pur non condividendo il testo della legge sui punti che riguardano il ruolo delle amministrazioni locali, mi asterrò da qualsiasi intervento perché non voglio prevaricare la volontà del Consiglio, il che sarebbe sicuramente un atto egoistico, perchè a questo punto avrei una forza di ricatto

sproporzionata a quello che è il mio legittimo interesse di singolo consigliere ed anche di rappresentante politico, rispetto ad una decisione del Consiglio che ha stabilito di chiudere tra pochi minuti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, solamente per l'ordine dei lavori. Volevo fare mie le considerazioni del collega Saba. Noi stiamo affrontando, a fine legislatura, dei temi estremamente importanti e sui quali, come diceva poc'anzi un collega della maggioranza, si pretende di fare in poche ore, se non in pochi minuti, ciò che non si è fatto in cinque anni. Ed è chiaro che più passa il tempo, più passano i minuti in questa sala, e più questa Assemblea rischia di approvare delle leggi addirittura senza copertura finanziaria o con coperture irrisorie, tali da far ritenere che stiamo semplicemente tentando di prendere in giro i sardi.

Quello degli usi civici, come diceva il collega Saba, è un argomento di estrema importanza che vede in questo impianto di legge spesso non considerati o sottovalutati gli enti locali. Proprio perché è scaduta l'ora e non voglio rubare tempo all'Assemblea, mi chiedo se non sia opportuno fare un'interruzione dei lavori e verificare, a livello di Conferenza di Presidenti di Gruppo, come procedere nei lavori, visto che ci sono ancora importanti provvedimenti di legge che potrebbero essere presi in considerazione da questa Assemblea, ad esempio quello sul sughero che i colleghi comunisti non vogliono approvare, però bisogna avere il coraggio di dirlo ai sardi, bisogna avere il coraggio di dire che non si vuole approvare ed ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ma volevo parlare in particolare della legge sul trasferimento delle funzioni del D.P.R. 348 che è praticamente una coda alla legge sulla disciplina dell'attività di cava che abbiamo approvato nell'ultima tornata, che era stata richiamata in Aula ed il Consiglio si era pronunciato favorevolmente ma non si era potuta discutere perché mancava un aspetto tecnico formale. Questa proposta di legge si potrebbe stralciare, proprio per questa configu-

razione particolare, dal resto degli accordi e si potrebbe concludere anche stasera. Non cito, visto che il collega Pes non me lo consente, la legge sul sughero ma voglio ricordare che c'è un ordine del giorno approvato da questo Consiglio esattamente il 6 marzo in cui si dice che il Consiglio regionale, cioè noi, si impegnava ad approvare questa legge. Invece ora non si vuole portare in Aula, e questo deve rimanere agli atti per valutare la considerazione che questa Assemblea ha dei deliberati espressi democraticamente dall'Assemblea stessa.

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, io vi vorrei pregare di un momento di attenzione e di calma. Abbiamo fatto prima di questa seduta una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi durata più di un'ora per cercare di concordare unanimemente un ordine del giorno che ci consentisse di chiudere i lavori di questa legislatura. Dalla proposta iniziale di 32 leggi, richieste dalle diverse parti, si è arrivati a concordarne 11 o 12, stiamo per arrivare alla dirittura d'arrivo; se si tiene fermo l'impegno io credo che possiamo anche farle.

E' vero che siamo anche legati all'orario delle 22, però visto che siamo in dirittura io credo che si possa rispettare l'una e l'altra cosa con una piccola eccezione sulla questione del tempo. Se l'onorevole Saba e l'onorevole Meloni non fanno più osservazioni, siccome abbiamo sospeso su un articolo della legge sullo sport, perché si sta predisponendo un emendamento sulla parte finanziaria, io suspenderei l'esame...

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Per dire che concordo con lei. Io avevo solo chiesto di vedere gli emendamenti, qualcuno di questi credo che potrà anche essere ritirato mentre altri credo debbano essere accettati, ma questo si vedrà nel corso della discussione. Per me non ci sono più problemi.

PRESIDENTE. Allora suspendiamo l'esame della legge sullo sport e riprendiamo l'esame della legge sugli usi civici.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Parlo sulla legge in discussione; siccome sono arrivati gli emendamenti e li stanno distribuendo, completiamo questa legge.

PRESIDENTE. Non credo che cambi niente se facciamo prima l'altra.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Facciamo l'una e l'altra.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, caro Barranu, l'altra non la facciamo, parola mia: né oggi né domani.

PRESIDENTE. Io credo si possa tenere fede al deliberato della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. D'altronde se siamo arrivati a quest'ora io credo che un minimo di responsabilità sia addebitabile a tutti i Gruppi, perché tutti i Gruppi hanno parlato, escluso il vostro, onorevole Murru, e bisogna darvi atto di questa correttezza. Però mi parrebbe che per mezz'ora di tempo potremmo anche tener fede ad entrambi gli impegni, onorare cioè la conclusione dell'ordine del giorno, ma rimanere anche in termini ragionevoli di tempo. Suspendo quindi l'esame dell'articolato della legge sullo sport e riprendo invece l'esame della legge sugli usi civici.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Norme in materia di usi civici" (388)

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, ed assendosi rimesso il relatore alla relazione scritta, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Giunta?

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Non ho altro da aggiungere a quanto espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché l'articolo 1 è soppresso si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, lettera n) dello Statuto speciale per la Sardegna:

- a) disciplina l'esercizio degli usi civici;
- b) salvaguarda la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici;
- c) conserva e recupera i caratteri specifici dell'uso civico disciplinando nuove forme di godimento del territorio;
- d) tutela la potenzialità produttiva dei suoli e garantisce il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali da parte dei cittadini utenti;
- e) tutela le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni anche mediante la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio;
- f) individua le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale nella materia degli usi civici;
- g) disciplina i rapporti fra l'Amministrazione regionale ed il Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, per esprimere il mio punto di vista su questa legge. La disciplina degli usi civici in Sardegna è un'esigenza sentita da tempo, è un'esigenza la cui rilevanza è emersa durante l'attività che la Commissione sulle zone interne ha svolto nei pochi mesi a sua disposizione. Io conosco il testo di questa legge, questo argomento stranamente arriva all'ultima ora, dopo cinque anni, ma l'esigenza non è certamente nata recentemente.

Si tratta di disciplinare circa 400 mila ettari di terreni in Sardegna, la cui mancata disciplina, oltre che creare un grave danno all'economia della nostra Isola, è spesso ragione di contrasti che talvolta sfociano in conflitti veri e propri, ed è strano che gli usi civici non si regolamentino, e si arrivi all'ultima ora proponendo una legge priva di una seria riflessione, mentre la Giunta regionale procedeva,

nonostante non riuscisse a disciplinare ripeto 400 mila ettari di terreno, procedeva all'acquisizione di altri terreni, pagandoli a prezzo di aree fabbricabili, solo per soddisfare esigenze che sul piano produttivo, ma anche sul piano sociale, sono molto improbabili.

Io devo qui dare testimonianza, parlo naturalmente a titolo personale, non a nome della Commissione, che questa legge, proposta dal Consiglio, non è affatto condivisa dalle amministrazioni locali. Io chiedo pertanto che si sospenda questa discussione; gli usi civici hanno un'importanza straordinaria in Sardegna e quindi hanno bisogno di una disciplina moderna che non riproponga vecchie abitudini e vecchi abusi, e probabilmente questo non è il momento più opportuno per discutere di un argomento di una delicatezza estrema. Io voterò comunque contro questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente, per richiamare le considerazioni già fatte dal collega Saba in apertura di discussione generale, associandomi alle considerazioni che faceva testé l'onorevole Catteda. Noi non abbiamo pregiudiziali in via astratta nei confronti di questa legge e della sua approvazione, ma riteniamo che intorno ad una legge di questo tenore, che investe problemi di una estrema delicatezza, sarebbe necessaria una riflessione anche del Consiglio, non solo della Giunta. Noi non abbiamo dubbi che l'Assessore Barranu abbia avuto molto tempo per riflettere sulla proposizione che ha formulato al Consiglio, ma una riflessione del Consiglio che si dovesse sviluppare seguendo i tempi necessari, quelli giusti, contrasterebbe con i tempi di lavoro che noi ci siamo assegnati e che abbiamo già superato da dieci minuti. Non abbiamo problemi per i dieci minuti, ma vogliamo essere rispettosi degli impegni che tutti insieme abbiamo contratto. Questa non è una legge sulla quale noi possiamo impegnarci ad un esame superficiale, faremo una discussione approfondita, che esprimerà il nostro dissenso sulle parti per le quali il dissenso sarà dovuto, esprimerà anche il consenso per l'esigenza profondamente avvertita da tutti di normare un aspetto della vita non solo economica,

ma della vita sociale delle comunità nella vita delle quali le terre pubbliche tanto incidono.

Per queste ragioni noi ci associamo alla richiesta fatta da altri colleghi di rinviare l'esame di questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta aveva già espresso, o meglio avevo già espresso, prima di essere richiamato qui, le mie valutazioni e quelle riconfermo. Non si è mai all'ultima spiaggia, quindi alcune delle leggi che stiamo approvando stasera potevamo benissimo approvarle nella prossima legislatura.

Stiamo approvando tantissime leggi che sono il frutto di un lavoro di tantissimi mesi, anche questa non è una legge improvvisata, è una legge che abbiamo discusso a lungo, è una legge stesa da amministratori locali, ripeto, che ha già portato alla stesura di un regolamento tipo che è stato inviato alle amministrazioni locali ed è identico alla legge in questione. Però, siccome quando si afferma che si vuole discutere approfonditamente alle 22 e 15 dell'ultima seduta del Consiglio, si capisce esattamente che cosa vuol dire, io riconfermo quello che ho detto prima, non sono d'accordo ma mi adeguo. Quindi prendo atto, pur non concordando in modo assoluto con le richieste fatte, prendo atto della richiesta formulata, ritengo che sia un lavoro sprecato, enorme, che è costato dispendio di energie, studi notevoli, impegno di personale qualificato, impegnato anche dagli Assessori che mi hanno preceduto, credo dal collega Loretto fino ad oggi, io in fondo mi sono limitato a presentare l'ultimo atto di un lavoro che è andato avanti per anni, comunque questa è la situazione e devo prenderne atto di fronte a richieste che sono state formulate con affermazioni estremamente precise nei messaggi.

PRESIDENTE. Suspendo nuovamente la discussione di questo disegno di legge.

Continuazione della discussione del testo unificato

della proposta di legge: Atzeni-Floris-Moretti-Soro-Becciu-Tidu-Dettori-Isoni-Manunza- Onida-Asara-Atzori Angelo-Baghino-Delana-Fadda Paolo-Ladu Salvatore- Loretto-Mulas-Mura-Oppi-Randazzo-Saba-Secchi-Sechi-Serra Pintus- Tamponi-Zurru: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (506); della proposta di legge Orrù-Pullgheddu-Mereu Salvatoreangelo- Onnis-Tarquini-Sciolla-Cossu-Aresti-Cocco-Dadea-Ortu Vello: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (512); della proposta di legge Anedda-Chessa-Murru: "Provvedimenti in favore dello sport" (529)

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene di poter tornare alla discussione della legge sullo sport, in quanto l'emendamento numero 2, sostitutivo totale è stato distribuito.

Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli obiettivi generali contenuti nel piano pluriennale previsto dall'articolo 2 sono fissati da

una nota di specificazione che integra il programma annuale di cui all'articolo 3.

2. Per l'anno 1989 le procedure di cui agli articoli 2 e 8 operano senza il rispetto dei termini per essere previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Abrogazione

1. Con eccezione degli articoli 6, 12, 13, 14 e del terzo comma dell'articolo 18 sono abrogati tutti i restanti articoli della L.R. 15 giugno 1978, n. 36.

2. Sono altresì soppresse la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, modificata con la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 30 e, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, *Segretaria*:

Art. 33

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

2. In deroga a quanto previsto dal primo comma gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21 e 23 entrano in vigore nel giorno della pubblicazione

della legge.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è legittimato ad esprimere il proprio parere anche relativamente ai programmi di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, per le parti di essa non abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 33 bis

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Orrù-Cossu-Pes-Atzeni

"L'articolo 33 bis è soppresso". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire brevemente due sole parole, Presidente, in favore di questo provvedimento al quale abbiamo concorso anche noi con un'articolata proposta di legge, per dire che dopo quarant'anni finalmente, anche se non esiste una legge quadro di riferimento nazionale, si incomincia ad intravedere nel settore dello sport una certa volontà propositiva, non soltanto disciplinare, per cercare di realizzare determinate strutture in favore del mondo sportivo e in particolare dei giovani che intendono praticare lo sport. Noi diciamo sin da adesso, come abbiamo detto anche in Commissione, che siamo concordi col provvedimento unificato perché è un primo passo perché si cominci a legiferare in modo organico, così come prevede questa legge e come prevede ancor più ampiamente la legge nazionale che abbiamo presentato in sede parlamentare.

Cosa dire ancora, se non avvertire la mancanza di una ricognizione per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda gli impianti, le necessità, dai campi di calcio alle piscine, alle palestre di questa Sardegna e richiamare l'attenzione, nell'applicazione di questa legge, sulla necessità di una preventiva ricognizione per evitare che si costruiscano delle strutture isolate o inutili, così come è capitato in altri settori, vedi gli alberghi, vedi gli ospedali che sono le famose piccole cattedrali nei vari settori. Quindi una ricognizione in tal senso va fatta. Inoltre è necessaria, come abbiamo detto nel nostro provvedimento, recepito dal provvedimento unificato, una revisione dell'attività sportiva sotto ogni aspetto nella famosa conferenza che ogni tre anni noi dovremmo tenere proprio per regolamentare ancora meglio la vita dello sport in Sardegna. Preannunciando il nostro voto favorevole ci auguriamo che si tenga conto delle nostre osservazioni per un miglioramento della vita nel mondo dello sport.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). Venti secondi, Presidente,

per dire che dobbiamo manifestare il nostro compiacimento per essere arrivati, anche se in zona Cesarini, a questo traguardo. Il mondo dello sport aspettava dal Consiglio regionale questo riconoscimento, speriamo che stanotte lo abbia.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Questi sono i tempi supplementari.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto del presente provvedimento di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Cuccu-Barranu-Orrù-Ruggeri-Ortu V.-Uras: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (262); Oppi-Giagu-Ladu S.-Becciu-Soro-Onida-Rojch-Tidu-Asara-Atzeni-Atzori A.-Baghino-Delana-Fadda P.-Floris-Loretta-Manunza-Montresori-Moretto-Mulas-Mura-Randazzo-Saba-Serra-Serra Pintus-Tamponi-Zurru: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (323); Cossu-Cabras-Merreu S.- Oggiano-Pili: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali" (554)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 262, 323, 554.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Presidente, io ho chiesto di parlare per ricordare che c'è un grande uso civico che è quello di mantenere fede agli impegni assunti. Siccome gli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo non sono stati rispettati per quanto riguarda l'orario, chiedo che venga

chiamato in Aula il disegno di legge numero 450, perché non è giusto che siano validi gli accordi per un settore e non lo siano per un altro.

A lei la decisione, io chiedo che venga messa a verbale la mia chiamata e la mia richiesta di rispetto degli accordi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io credo che in quest'occasione il Consiglio si avvii a concludere male una legislatura, a concluderla malissimo, perché a chi governa e soprattutto a chi fa le leggi che impongono dei doveri, incombe un dovere principale che è quello di rispettare, ciascuno per la sua parte, la parola data e gli impegni assunti, assunti laboriosamente, assunti con reciproche rinunzie a diritti e a pretese, assunti nel rispetto dei poteri di ciascun consigliere.

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per quel che conta e per quel che vale, decise di chiudere questi lavori ad una determinata ora per consentire che entro questo termine fossero varati alcuni tra i più importanti provvedimenti. Credo che questo traguardo si sia raggiunto, il voto avrebbe potuto essere pronunziato fra breve, il Presidente, di sua iniziativa, mancando alla parola assunta dai Presidenti di Gruppo, su sollecitazione di non so chi, e non mi riguarda, ma senza consultare prima coloro che l'impegno avevano assunto, ha superato l'ora stabilita, con ciò offendendo i Gruppi, i Presidenti e i singoli consiglieri.

Per la parte che mi riguarda, signor Presidente, e mi dispiace, lei conclude pessimamente questa parte della sua vicepresidenza. Io mi asterrò dal partecipare a questa discussione, mi asterrò dal votare, mi asterrò dal partecipare domani alla discussione in segno di protesta per questo modo di condurre i lavori che è offensivo.

PRESIDENTE. Io mi rendo conto della posizione espressa dall'onorevole Anedda, ma prima della scadenza dell'orario stabilito avevo anche chiarito i termini della questione all'Assemblea, dicendo che era vero che avevamo posto il termine delle ore 22, però dicendo anche che avevamo concordato faticosamente, all'interno della Con-

ferenza dei Presidenti di Gruppo alla quale ho partecipato, di porre termine all'ordine del giorno e quindi questo disegno di legge che stiamo per approvare è compreso in quest'ordine del giorno.

Io chiedo scusa se abbiamo forzato in qualche modo. Ho valutato, la Presidenza ha valutato attentamente questa situazione, mi assumo comunque tutta la responsabilità, chiedo scusa all'onorevole Anedda e la pregherei di non porre in atto la protesta di non prendere la parola domani sul dibattito. La Presidenza comunque ritiene di andare avanti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, non è che io voglia riprendere le osservazioni del mio collega, ma voglio aggiungere che alla mancanza di rispetto degli accordi si sta aggiungendo una grave scorrettezza nei confronti di tutto il Consiglio. Perché? Perché questo provvedimento di legge, anzi questa sommatoria di provvedimenti di legge ci è stata consegnata in questo momento. Io chiedo alla Presidenza se è possibile, serio, corretto, oltre che non forzatamente impositivo da parte di determinati Gruppi politici, condurre un dibattito in tal guisa.

PUBUSA (P.C.I.). Perché non protesti come ha fatto Anedda?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Significherebbe, signor Presidente... Mi dica, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.). Perché non si associa alla protesta dell'onorevole Anedda?

PRESIDENTE. Onorevole Murru, non raccolgo le osservazioni, onorevole Pubusa, a quest'ora le osservazioni non servono, non abbiamo da perdere tempo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, come ho già detto qualche altra volta all'onorevolissimo presidente Melis io voglio capire le cose per poter rispondere adeguatamente. Onorevole Pubusa, mi vuole chiarire che cosa ha detto? Io mi sto associando alla protesta dell'onorevole Anedda, per la scorrettezza che si sta commettendo in que-

sto Consiglio. Preannuncio, signor Presidente, che stanotte sono dispostissimo a continuare a parlare perché mi sono riposato e sono dispostissimo a parlare quattro-cinque ore su questo provvedimento giacché...

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Questo non è serio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' serio, invece. E' molto serio, caro Satta, e parliamo dell'industria finalmente, parliamo dell'industria in Sardegna! Parliamo e diciamo quello che non abbiamo detto nella strumentale oltre che ordinaria conferenza che si è tenuta in televisione in sua presenza.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Mai ci fossi andato!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Finalmente potremo parlare dell'industria! Parlare dell'industria in Sardegna, non solo delle piccole industrie a carattere clientelare con una forzatura che fa soltanto vergogna a chi dirige in questo momento la Giunta, vergogna perché non si portano provvedimenti di tale portata all'ultimo momento per discuterli affrettatamente, perché non ce l'hanno lasciato dire in televisione, perché anche quel tipo di televisione è una televisione strumentale...

ORTU VELIO (P.C.I.). Non sei venuto in Commissione!

MURRU (M.S.I.-D.N.). ...fagocitata in un certo qual modo per favorire determinate soluzioni elettorali, caro Sciolla, caro Dadea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, per cortesia, anche l'onorevole Sciolla, è tutto il giorno che chiacchiera, anche stamattina, la prego, onorevole Sciolla.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non la facciamo questa, non la facciamo, ve l'ho detto. Ecco, io avevo posto una domanda, Presidente, se si vuole continuare a procedere seriamente abbiamo la necessità di poter perlomeno leggere, non solo le relazioni, ma l'articolo perché non si può discu-

tere senza conoscerlo. Si offenderebbe il Consiglio, ma si offenderebbe anche la Presidenza, se non si avesse quel piccolo garbo, quella elementare correttezza di consentirci almeno questo. Dopo di che si può aprire la discussione generale e intervenire anche sull'articolato, così come il provvedimento richiede. Perché mi pare che nei quattordici articoli che questo provvedimento contiene, è necessario leggere nelle righe, nelle cifre, ma soprattutto la destinazione e i destinatari di queste piccole imprese. Dirò di più, che poiché non abbiamo avuto la possibilità di approfondire il discorso neppure in Commissione, perché è stato un esame molto veloce, lo avete approvato proprio quando io non c'ero, ma mi hanno detto che l'avete approvato così come un soffio di vento..

(Interruzioni).

Io, mi consenti, sono in Consiglio regionale, e ho tutto il diritto, diritto-dovere, se sono responsabile, di avere piena coscienza di quello che dico ed ho bisogno di poterlo esaminare sotto i vari aspetti. Quindi io pongo questa richiesta, Presidente, di consentirci di discuterlo perlomeno domani, se vi è veramente urgenza, per darci la possibilità di esaminarlo anche se frettolosamente, altrimenti, nel corso della discussione generale passeremo un pochino in rassegna quelle che sono le situazioni delle piccole imprese e nessuno ce lo può impedire, nessuno ci può contestare questo diritto, nessuno, onestamente intendendo, può violare quelle regole che il Consiglio regionale si è dato sin dalla sua nascita, nessuno può negare questo piccolo segno di democrazia e di libertà.

Quindi io chiedo, signor Presidente, che ci sia consentito di esaminare più seriamente il provvedimento di legge che stiamo discutendo. Poi passeremo alla discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, io non so più cosa dire. Prima di dare corso alla richiesta formale che ha fatto, io la pregherei, ancora una volta, lei e anche gli altri colleghi, di consentire di andare avanti.

Questa sera nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbiamo discusso a lungo ed erano presenti tutti i Presidenti e alla fine si è concordato

che anche questa legge entrasse a far parte del pacchetto che doveva essere approvato entro stasera, quindi su questo punto non ci piove. Tutti i Presidenti di Gruppo hanno concordato che si poteva affrontare anche questo provvedimento. Se poi in Commissione non è stato esaminato bene, la Presidenza questo non lo può neanche verificare, ma io credo che le cose siano fatte seriamente e che quindi sia stato anche approfondito.

Io la pregherei, onorevole Murru, di rispettare, così come ha fatto dopo una dichiarazione ufficiale il suo Capogruppo, di rispettare la decisione della Presidenza di procedere anche all'esame di questa proposta di legge.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, determinate richieste presuppongono una bilateralità; a senso unico si è chiesto di poter procedere, ma si è rimasti sordi a una richiesta legittimissima che è quella di consentirci perlomeno l'esame del provvedimento di legge. Ammesso che si possa essere dei grandi o piccoli Pico della Mirandola, con una memoria di ferro per imprimerci con una certa immediatezza e profondità il contenuto di questa legge, ci vuole sempre il suo tempo. Per quanto riguarda poi le decisioni, e lei mi vuol vincolare, signor Presidente, alle decisioni dei Presidenti di Gruppo, mi pare che il mio Presidente abbia con precisione inconfutabile detto che si deve rispettare anche un orario, perché negli accordi c'era anche questo. Beh, gli accordi a triplo, quadruplo, decuplo senso che significato hanno se non quello, che io ho richiamato prima, della scorrettezza?

Abbiamo superato abbondantemente il tempo previsto con l'esame di altre leggi, compresa quello dello sport che era compresa nel pacchetto, ma questo, signor Presidente, è troppo, non si può chiedere a noi di superare un determinato atteggiamento quando invece con prepotenza ci si vuole imporre di discutere determinate cose che non stanno né in cielo né in terra.

E allora, non a noi ma a voi dovete imputare l'errore di questo vostro comportamento, caro assessore Satta, ecco, è a voi che chiediamo di emendarvi, siete voi che dovete specchiarsi per come vi state comportando e allora non dovete chiedere a

noi di avere della fretta, di avere della comprensione. Io su questo provvedimento, se si inizia la discussione, Presidente, mi prendo tutto il tempo necessario per passare finalmente in rassegna la situazione dell'industria, non in quest'anno, non in questo quinquennio ma in tutti i quarant'anni di vostro governo, in un certo qual modo, cominciando ad esaminare tutto quello che non c'è stato possibile esaminare laddove quella poltrona che scottava, che doveva scottare, anziché scottare è stato un vergognoso elogio, attraverso la enunciazione di determinate schede, di un Assessore che invece di dichiarare il fallimento ha fatto il proprio autoincensamento.

E allora, signore, queste cose vanno dette, perché l'opinione pubblica le sappia: è una vergogna che si proceda in questo modo. E allora, in quest'occasione io desidero finalmente illustrare qual è la posizione del mio Gruppo e la posizione mia anche personale in relazione alla situazione dell'industria in Sardegna.

Presidente, quindi io le raccomando, ancora una volta, di darci la possibilità di esaminare questo provvedimento, portiamolo, se così volete, domani mattina, non succede nulla, per oggi ne abbiamo abbastanza, non forziamo il tempo. Io chiedo alla Presidenza di accogliere questa nostra richiesta. Domani mattina si può discutere, diversamente iniziamo la discussione generale in questo momento e non so quando finisca. Io sto tranquillo, sono bello in forma e ho voglia di parlare stanotte, ho molta voglia di parlare, ed è un argomento che mi sta a cuore, ce l'ho pendente ormai da trent'anni.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha stabilito anche l'ordine del giorno che deve essere affrontato domani, e domani tutta la giornata è occupata per discutere sulla relazione che la Commissione speciale ha fatto sulle zone interne, altrimenti c'era l'ipotesi di andare a un'altra convocazione in una giornata della prossima settimana, giovedì. Quindi per evitare questa ulteriore convocazione del Consiglio si è arrivati a questa conclusione, a concordare questo ordine del giorno con la speranza, certo, lo devo confermare di chiudere entro le 22. Ma con questo ordine del giorno.

Una legge è già venuta meno, io credo che

uno sforzo da parte dell'opposizione possa essere anche fatto in questo senso, mi pare che un partito dell'opposizione l'abbia fatto, pregherei anche lei veramente di fare uno sforzo perché altrimenti la Conferenza dei Presidenti di Gruppo probabilmente deciderà di andare alla prossima settimana. Ma la prossima settimana ognuno di noi ha delle cose da portare avanti, dei problemi da risolvere, compreso lei.

Lei non ha partecipato alla Conferenza e quindi tutte le argomentazioni che sono state portate e che hanno determinato questo ordine del giorno le non le conosce, ma la pregherei, anche perché siamo in chiusura di legislatura la pregherei anche se non è presente il Presidente, ma sta presiedendo il Vicepresidente, ma questo non toglie nulla alla validità della cosa ed al rispetto del Regolamento. Se lei chiede ed insiste io applicherò il Regolamento e mi rimetterò all'Assemblea, ma la pregherei di consentire alla Presidenza di andare avanti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). A me dispiace Presidente di dover dialogare in questo senso, ritenendo di avere, non soltanto ragione, ma tantissima ragione; che cosa devo discutere quando non conosco l'argomento, me lo vuole spiegare lei?

PUBUSA (P.C.I.). Perché non sei venuto in Commissione?

OPPI (D.C.). Smettila che perdiamo la causa.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Caro onorevole Pubusa...

PES (P.C.I.). Non chiamarlo in causa!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Mi fate parlare? Non lo sto mica offendendo! Caro onorevole collega, se dovessimo fare un esame delle pagelle e delle presenze non so chi sarebbe il primo o il secondo di noi, certo io non sarò il terzo e non credo che lei sia uno dei più attivi frequentatori delle Commissioni come lo sono io che sono sempre presente, sdoppiandomi, andando in quattro o in cinque Commissioni, facendo anche più del mio dovere e non voglio dilungarmi a questo riguardo.

Quindi l'osservazione che ha fatto a me deve farla a se stesso mettendosi, lo dico per la seconda volta, davanti ad uno specchio e non davanti a me perché credo di essere ossequiente, rispettoso, diligente, di osservare con rispetto, stando qui e non bighellonando negli antri del palazzo, facendo il mio dovere e rispondendo sull'argomento, ogniqualvolta sia necessario, per prospettare le tesi del mio partito, in senso sociale, soprattutto; cosa che non fate voi che vi state invischiando in pastette che sanno di affarismo politico ed elettoralistico, tanto per rispondere chiaramente all'osservazione che intendeva fare lei. Io non voglio strozzare nessuna discussione, voglio soltanto che mi si metta in condizioni di conoscere l'argomento in discussione, quindi la Commissione non c'entra niente, è un diritto inalienabile di ogni consigliere regionale quello di richiedere qualcosa legittimamente, con rispetto, anche se, per temperamento, con calore, e questo dimostra di più la passione ed il senso del dovere con il quale noi, ed io in particolare, mi sono impegnato in questa come nelle legislature precedenti. Quindi l'osservazione va respinta immediatamente al mittente, se questo le aggrada, se non le aggrada è la stessa cosa, sono i fatti che contano, non le chiacchiere...

PRESIDENTE. Onorevole Murru la pregherei di stare all'argomento.

(Interruzione dell'onorevole Chessa).

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per cortesia, mi fai parlare? Devo parlare io, non devi parlare tu. Parlo con la mia voce, con la mia bocca e con il mio cervello non con il tuo.

PRESIDENTE. Abbiamo capito, onorevole Murru, lei si appella all'articolo 84 del Regolamento per chiedere la sospensiva. La Presidenza avrebbe già deciso di continuare, ma, siccome lei si appella al Regolamento, e il Presidente deve garantire particolarmente la minoranza, perché la maggioranza si garantisce anche con i numeri, io, sulla base dell'articolo 84 del Regolamento che al terzo comma prevede che parlino un consigliere a favore e due contro, chiedo appunto che questo articolo venga applicato.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Mozione d'ordine Presidente, io ho già chiesto...

PRESIDENTE. Lei non mi può chiedere questo onorevole Marracini.

MARRACINI (P.S.d'Az.). La prego di mettere ai voti.

PRESIDENTE. Onorevole Marracini, la prego, ho capito benissimo, ho sentito anche lei, la prego ne terrò conto dopo. Adesso sto chiedendo, in base all'articolo 84 del Regolamento, ultimo comma, che parli uno a favore e due contro la richiesta di sospensiva.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Signor Presidente, semplicemente per dire che siamo a favore della prosecuzione dell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di sospensiva fatta dall'onorevole Murru. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 262, 323 e 554

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione del testo unificato delle proposte di legge 262, 323 e 554.

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà. Le chiedo scusa un attimo onorevole Murru; volevo precisare all'onorevole Marracini che per quanto riguarda la sua proposta ne terrò conto. Devo dare atto comunque alla maggioranza di aiutare la Presidenza a condurre bene i lavori. Prego onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Quanta corte per un umilissimo consigliere regionale dell'opposizione! Evidentemente in qualche circostanza contiamo e, anche se severi, siamo apprezzati perché

se tanta gente mi sta avvicinando con affetto, dice il collega Oppi, evidentemente non siamo così screditati come certa propaganda ci vorrebbe.

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in Sardegna. Io devo ripetere, Presidente, quello che già altri colleghi hanno detto, anche se strumentalmente, per ottenere l'esame di provvedimenti in favore di determinate clientele elettorali. Questi provvedimenti giungono a catena, io direi che giungono a sporte come i contadini e gli operai di una volta trasportavano il materiale grezzo per la lavorazione; gli operai il materiale ferroso da lavorare nelle industrie, piccole, medie o grandi che fossero, lavoratori dell'agricoltura il materiale per poter procedere alla macinazione e quindi all'approntamento per il sostentamento della popolazione.

ORRU' (P.C.I.). Stai impedendo di approvare la legge sullo sport!

MURRU (M.S.I.-D.N.). La legge sullo sport l'abbiamo già approvata. E ci si deve dare atto signor Presidente che io, il collega Atzeni e altri colleghi, siamo stati diligenti per portarla in Consiglio regionale ma rispettando i tempi, noi per primi, gli interessati, e credo che al riguardo possa vantare un diritto maggiore di altri perché sono interessato direttamente nella vita e nel mondo dello sport per le cariche che io ho assunto, ma soprattutto per l'attività che ho profuso per lo sport sin da ragazzo, sia come praticante dello sport nelle diverse discipline sia come dirigente ai diversi livelli. Ebbene noi per rispettare gli impegni abbiamo rispettato i tempi, abbiamo fatto una dichiarazione di voto sì e no di due minuti e abbiamo proceduto, non pensando che attraverso quella piccola apertura (il tempo superato di dieci minuti) si tentasse di aprire non una porta ma dei portoni, perché di portoni si tratta. Tante sono le piccole imprese che beneficeranno di questo provvedimento, ma più che le imprese, più che le industrie saranno beneficiari coloro che godranno dei contributi e che andranno agli appuntamenti elettorali con circolari, con pubblicazioni, che sono già ormai copiosamente distribuite in tutte le tipografie di Cagliari intasate di propaganda elettorale, per far vedere che l'industria in Sardegna è fioren-

te, così come è fiorente l'agricoltura, così come sono fiorenti altri settori di questa economia sarda che è invece ormai sprofondata.

Onorevole Melis, che va dicendo in giro queste cose, dov'è il fiorire dell'economia sarda? Nel settore dell'industria? Esaminiamolo visto che ci siamo oggi, esaminiamolo sotto i diversi aspetti. Presidente, per dialogare c'è posto nelle aule fuori, io così non riesco a parlare, tanto più che non ho il discorso scritto.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di prendere posto, chi vuole chiacchierare si può accomodare fuori. Onorevole Oppi, la pregherei di adoperarsi perché in Aula ci sia silenzio. Grazie.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io suggerisco una cosa: siccome è tardi e molti colleghi quando l'ora è tarda, sono stanchi per la laboriosissima giornata e per gli impegni profusi spremendo le loro meningi inserendosi nelle discussioni anche a livello, non dico intellettuale, ma culturale, Presidente, colga il momento e rinvi la discussione a domani perché i colleghi hanno bisogno di riposarsi. Io per fortuna ho un fisico, nonostante la mia età, eccezionale...

PRESIDENTE. Questo il Regolamento non me lo consente, onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E allora mi consenta di intervenire con un certo silenzio perché altrimenti non mi concentro, mi distraigo, poi divago e se il tempo si perde non è colpa mia.

Dicevo, Presidente, che il portare questi provvedimenti in zona Cesarini, pensando di poter fare il goal e quindi conseguire la vittoria mi pare che sia eccessivamente presuntuoso e aveva ragione il collega che mi ha preceduto allorché ha fatto pesare questa non banale osservazione. Per quanto riguarda l'industria, l'Assessore, il Presidente della Commissione, i colleghi di tutte le parti politiche cointeressati all'emanazione e quindi al varo di questa legge dovevano capirlo che, alla fine dei conti, quando si rompono determinati impegni non si può non fare del nostro meglio per avvertire la gravità della situazione. Le leggi vanno discusse a tempo debito e quando vengono discusse si deve consentire...

RUGGERI (P.C.I.). Murru, mi consenti una cosa? Il primo provvedimento in questa materia è stato presentato l'11 novembre 1986, quindi siamo davanti a tre anni di discussione che ha impegnato la Commissione. Non puoi dire che stiamo producendo il provvedimento all'ultimo momento, perché su questa questione abbiamo avuto modo per anni di discutere diffusamente.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, la prego, la capisco, la capisco. Ma l'onorevole Murru lo sa sicuramente.

RUGGERI (P.C.I.). Non sto polemizzando.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' legittima l'osservazione, ma se dal 1986 si è arrivati al 1989, come dal 1949 si è arrivati dopo quarant'anni al 1989 senza concludere nulla, se non fallendo, sprofondando l'industria in Sardegna, non è colpa mia, non è colpa del mio Gruppo, direi che non è colpa di gran parte dei consiglieri, è colpa, caso mai, della Giunta, che non ha provveduto in tempo utile, è colpa della burocrazia, chiamiamola così, è colpa soprattutto dell'intasamento che si crea quando alle leggi principali si sovrappongono leggi e leggine di carattere clientelare e provvedimenti che ritardano l'esame di altri provvedimenti come questo al quale date molta importanza solo per quel fine di cui ho parlato prima. Se avessimo esaminato meglio la situazione industriale in Sardegna, se avessimo fatto un riferimento alla mancanza di programmazione, di una filosofia, così come ho detto in occasione del bilancio, di una programmazione di ordine generale per lo sviluppo anche settoriale dell'industria in Sardegna, quasi quasi valeva la pena di ritardare per accogliere le osservazioni del collega. Ma siamo di fronte a una leggina, voi la chiamate così, cari amici, cari colleghi, ma questo tipo di leggina vale molto di più in soldoni elettorali per parlarci chiaramente, vale esageratamente molto di più di una legge organica che voi non riuscite mai a fare e che non soddisferebbe solo i clienti, soddisferebbe la collettività sarda che finalmente si accorgerebbe che dopo quarant'anni l'industria in Sardegna viene presa in esame, ma così non è.

Allora andiamo ad esaminare questi piccoli

provvedimenti. Io quando si è trattato di discutere provvedimenti in Commissione ho sempre detto – esiste la registrazione, esiste il verbale – che questi piccoli provvedimenti sono i così detti provvedimenti-tampone e il più delle volte non nascono dall'iniziativa di chi dovrebbe proporre questi provvedimenti cioè da parte dell'Assessore, della Giunta o da parte di chi molto più da vicino dovrebbe esaminare la situazione del comparto industriale e vedere se effettivamente vi è la necessità di alimentarla con dei contributi che sono danaro pubblico. Invece, la sollecitazione per l'instaurazione, per l'impianto, per la realizzazione di queste opere, viene da chi? Da più parti, dai piccoli industriali, dagli artigiani, viene da quegli operatori del settore che si lamentano non già, badate, per l'incapacità dell'operatore, si lamentano per l'impossibilità di sopravvivere, perché anche nel settore della piccola industria, diciamolo chiaramente, è tutto slegato, non c'è un coordinamento, non vi è un piano di sviluppo per la piccola industria che sia collegato ad un programma per l'economia industriale in Sardegna. Mi spiego: vedete, io ricordo che quando si è parlato nel 1968, ventuno anni fa, si è parlato – io ho seguito quella vicenda – di porto-canale, direte che non c'entra niente, in quel progetto vi era addirittura un'impostazione per quanto riguardava l'entroterra interessato all'attività del porto-canale, diversa da quella attuale, che ha comportato spese infruttuose nel più vasto senso del termine. Bene, quando si è trattato di impostare quel problema io ero entusiasta, ho detto: finalmente hanno studiato qualche cosa di buono per quanto riguarda la Sardegna. Ed era veramente un'opera ottima.

Ma lasciando da parte l'esame del progetto del porto-canale industriale per se stesso, che doveva essere uno dei porti più importanti ideati nel Mediterraneo, con il suo bacino di carenaggio, con il suo interessamento per il traffico nel Mediterraneo, da Gibilterra fino ai Dardanelli e così via, è un problema che potremo esaminare in un'altra circostanza, se Dio vorrà, nella prossima legislatura, ma c'era legato tutto l'entroterra: ventidue comuni che dovevano far parte del traffico e dell'attività, non soltanto dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista industriale di quel porto. Questi ventidue comuni erano cointeressati

con delle imprese artigianali, industriali, ad ogni comune era stata data una destinazione, io lo ricordo benissimo quel progetto, ce l'ho ancora qui, me lo ricordo perché era l'unico progetto ideato in un certo modo, ma guarda caso, lo voglio dire così tanto per ricordarlo, allora nell'associazione industriale di Cagliari c'era un certo dottor Sirchia, non so se qualcuno lo ricorda, io no perché ero troppo giovane, ma forse qualche anziano lo ricorda, oggi deceduto, aveva idee ben diverse in fatto di programmazione, di programmazione seria che potesse interessare davvero la collettività. E non erano impostate in senso passivo, in senso assistenziale con contributi a gettito continuo da parte dell'amministrazione nazionale. Bene, quei ventidue comuni che dovevano avere le imprese industriali, le aziende artigianali, che fine hanno fatto, Assessore? Dal '68 questo porto-canale l'abbiamo ridotto ad un porto di affaristi, ad un porto di intralazzatori, politici o no, che di tanto in tanto ritroviamo nelle aule del tribunale. Affari sul danaro pubblico, e il porto dopo ventuno anni dov'è? Il porto non si è realizzato ma quello che voglio far osservare è che non si sono realizzate le piccole industrie davvero positive così come erano state progettate, le piccole aziende artigianali che dovevano servire da supporto alle industrie principali, allora, si parlava di una Rumianca diversa collegata con la Saras di Sarroch che doveva produrre determinate materie primarie e secondarie da destinare poi al grande sviluppo della petrolchimica negli altri tre poli della Sardegna che erano Ottana, Villacidro e Porto Torres. Io le ricordo queste cose.

Be' questi ventidue comuni con le industrie dove sono? E perché arriviamo frettolosamente con questo provvedimento di carattere specificamente elettoralistico alla vigilia delle elezioni 1989 per il rinnovo del Consiglio regionale sardo, senza neanche consentire ai consiglieri di poterlo esaminare attentamente? Ma io ve lo dico: perché domani sul giornale, domani su Videolina...

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Il giornale è già fatto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Domani a Videolina, se lei capiterà su una nuova "poltrona che

scotta", Assessore, lei potrà andare a dire questa barzelletta: noi abbiamo provveduto allo sviluppo dell'industria in Sardegna.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Mai ci fossi andato!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Direte: abbiamo varato un provvedimento anche il giorno 27 o 28 di aprile 1989, figuriamoci se non abbiamo dedicato attenzione. Abbiamo dato finalmente lavoro, abbiamo dato finalmente sfogo, abbiamo creato le premesse per un risanamento dell'industria in Sardegna. No, allora consentiteci di dire che lo sviluppo dell'industria in Sardegna deve essere fatto in maniera diversa e deve essere fatto, assessore Satta, tenendo conto dell'osservazione che non mi è stato consentito di farle in quella sede. Le preciso, io son stato chiamato improvvisamente, sono andato, io la televisione non la vedo quasi mai, neanche quando qualche volta, raramente, imprime la mia immagine sullo schermo. Presidente, io devo per forza sforzarmi di ricordare questa storia perché non mi è stata data la possibilità di esaminare attentamente il provvedimento quindi di fare degli agganci non dico di carattere filosofico, di carattere culturale, degli agganci al provvedimento quindi sto cercando ...

PUBUSA (P.C.I.). Tiriamo fuori i verbali da cui risultano le tue assenze.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Se il Presidente invece mi consente la sospensione per poterlo discutere domani io sarei molto più felice e le assicuro che domani, anziché ...

PUBUSA (P.C.I.). Puoi anche restare tutta la notte a parlare, Murru, poi interveniamo anche noi.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E chi vi nega questa libertà?

MARRACINI (P.S.d'Az.). Gorbaciov è con noi adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, lei ha fa-

coltà di parlare su tutti gli articoli, quindi il problema non si pone. Se lei termina l'intervento nella discussione generale potremo anche assumere delle determinazioni, tanto lei potrebbe parlare sull'articolato.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Stanotte? Mi dicono che lei sospende per poterlo esaminare domani.

PRESIDENTE. Il Presidente le sta dicendo che se lei finisce questo intervento in sede di discussione generale può anche parlare sull'articolato, su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti. Quindi questa posizione che ha assunto può anche continuare dopo, però se la smette adesso può consentire alla Presidenza di assumere anche altre determinazioni.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io sono coerente, non sono un ballerino cointeressato e non voglio essere né comprimario né comparsa, io sono coerente con me stesso e recito il mio ruolo.

OPPI (D.C.). A soggetto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, non a soggetto, io recito il mio ruolo quale esponente ...

PRESIDENTE. Onorevole Murru non è in discussione la sua coerenza, assolutamente.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io ho illustrato l'aspetto generale della situazione industriale in Sardegna, Presidente, raccogliendo le osservazioni, vede come siamo ossequienti e rispettosi, non è vero che lanciamo degli avvertimenti, delle avvisaglie quasi di tono mafioso, no, assolutamente, caso mai le abbiamo recepite, anche se in senso buono, io ho voluto fare un riferimento al quadro generale dell'industria in Sardegna riproponendomi di approfondire l'argomento e vorrei concluderlo, l'ho appena abbozzato, l'ho appena annunciato dicendo all'assessore Satta: avete tentato di vestirvi con le penne del pavone ...

MARRACINI (P.S.d'Az.). Che brutto!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Perché? Perché

Carbonia non è una penna dei gestori degli ultimi quarant'anni dell'economia sarda?

Avete tentato, ecco, di vestirvi con le penne del pavone così come nel settore dell'agricoltura altri hanno tentato di far bella mostra delle bonifiche di Arborea, di Fertilia, eccetera.

Stavo dicendole che la situazione oggi come oggi ha un punto di riferimento certamente negativo soprattutto per la grande spendita, la grande dispersione delle migliaia di miliardi che si è operata con la petrolchimica. Noi abbiamo fatto uno studio, abbiamo fatto due opuscoli, ho concluso su questo argomento e quindi continueremo dopo, noi abbiamo fatto uno studio al riguardo ed io in modo particolare perché di queste cose dovevo occuparmi anche per l'aspetto sindacale che mi ha coinvolto appassionatamente: se quei miliardi del Governo con i contributi anche della Sardegna li avessimo spesi per la realizzazione dello sviluppo di una risorsa naturale in Sardegna (agricoltura, industrie minerarie, eccetera) noi avremmo avuto veramente, e questa osservazione l'ho fatta anche in occasione della famosa conferenza del lavoro, presente l'onorevole Cogodi che ha voluto fare qualche cosa di positivo che purtroppo è rimasta campata in aria, perché in definitiva il provvedimento era provvisorio e quindi vi è stata dispersione anche lì senza realizzare nulla per quanto riguardava l'occupazione, bene, se noi avessimo investito quelle migliaia di miliardi in altri settori, noi avremmo addirittura realizzato due città con uno sviluppo agricolo migliore di quello di Arborea. Sono studi. Allora se la situazione industriale oggi è sotto zero in Sardegna e si va avanti con questi provvedimenti tampone, Assessore, cerchi di emendarsi, Assessore, cerchi di correggersi, Assessore, cerchi di dare meno voce alla gloria e alla gioia solo perché si vede appagato in questo senso da coloro che sono cointeressati, anche se appartenenti ai partiti che dominano la scena politica regionale, mi riferisco anche ai democristiani che sono cointeressati in questo tipo di attività che non risolve assolutamente il problema. Per cui dico: è questa logica che deve cessare, non basta sforzarsi di innovare, innestando però tutta la disciplina in questo senso su questa logica che è una logica perversa, che è una logica assolutamente distruttiva, e che è una logica certamente non operativa in

senso di sviluppo. Noi ci proponiamo di sviluppare l'argomento domani, se ci sarà consentito, però adesso mi è sufficiente cominciare ad annunciare il nostro proponimento di passare in rassegna il settore dell'agricoltura della Sardegna, specificatamente riguardo alle piccole e medie industrie di cui parla questo provvedimento.

PRESIDENTE. Siccome il Regolamento lo consente, questa Presidenza chiederebbe all'Assemblea di votare i due provvedimenti di legge che sono stati già esaminati, avvertendo anche l'Assemblea che dopo le votazioni darò la parola all'onorevole Marracini e all'onorevole Cogodi sull'ordine dei lavori.

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge numeri 506, 512, 529. Non approvazione del testo unificato delle proposte di legge numeri 14, 28, 152, 174, 415, 430

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiamata del testo unificato delle proposte di legge numero 506, 512, 529 e del testo unificato delle proposte di legge numero 14, 28, 152, 174, 415 e 430.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge numero 506, 512 e 529:

presenti	54
votanti	53
astenuti	1
maggioranza	27
favorevoli	45
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 14, 28, 152, 174, 415 e 430:

presenti	54
votanti	53
astenuti	1
maggioranza	27
favorevoli	16
contrari	37

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu S. - Lai-Lorelli - Loretto-Marracini-Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi-Mulas-Muledda - Mura-Murgia-Murru-Onnis-Oppl-Ortù-Ortu I.-Ortu V.-Pes-Piretta-Planetta-Pubusa-Puligheddu - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Sechi-Serra Pintus-Serri-Soro-Tamponi.

Si è astenuto: Chessa).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Complimenti anche ai democristiani ...

(Interruzioni).

... non con le cose che diceva il collega ... Calci in culo non li darete più a nessuno, comunisti vigliacchi, siete dei vigliacchi. Tutti vigliacchi.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Ma su cosa vuoi parlare!

COGODI (P.C.I.). Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza so-

ziale. Io credo di avere come gli altri il diritto di esprimere un'opinione.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). L'hai avuto troppe volte in altre occasioni.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Io credo che l'abbiamo avuto tutti.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). L'ha avuto perché l'abbiamo aiutata noi.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Io non so a che cosa si riferisce per cui non posso polemizzare con cose che non conosco. Ho chiesto di parlare semplicemente per richiamare all'attenzione, alla sensibilità delle forze politiche e dei Capigruppo una questione che era definita o si dava per definita, cioè la discussione di una legge che è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale dal mese di dicembre del 1984 e che riguarda la riorganizzazione del sistema delle assunzioni attraverso una forma di graduazione, un sistema di garanzie, negli enti di formazione professionale convenzionati, cioè privati. Si è detto che andava aggiornata questa normativa perché dall'84 ad oggi erano trascorsi quasi cinque anni e che si doveva concordarne il contenuto anche con le forze sociali e con i sindacati. Questa forma di largo consenso, di accordo, è intervenuta quindi non si tratta di aggiungere nulla all'ordine del giorno del Consiglio, mi rendo conto che i minuti sono preziosi alla fine della legislatura, però una legislatura si compone anche di anni e siccome era nelle cose e si era concordato che si dovesse e si potesse fare, chiederei appunto alla sensibilità del Consiglio e dei Capigruppo, che dovranno a questo punto definire le ultime cose possibili che possono proporsi all'attenzione e all'esame del Consiglio, che questa legge possa essere messa in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente mi

associao anche io ai richiami e agli appelli alla sensibilità del Consiglio, di questo Consiglio così sensibile, così attento, così pronto nel recepire i richiami che vengono fatti, che su una legge appena bocciata aveva dimostrato a gran voce unanimità di consensi, falsità di affermazioni, atteggiamenti che ci ripromettiamo in tutte le sedi di rimarcare. Però, per parlare dell'ordine dei lavori signor Presidente, ci sono molte leggi nell'ordine del giorno che noi riteniamo debbano essere tutte richiamate e tutte messe in discussione. C'è la numero 217: Provvidenze sull'acquacoltura, che, già approvata ed esitata dalla Commissione il 14 luglio '88, noi chiediamo venga messa nell'ordine del giorno dei lavori e che venga discussa prioritariamente, proprio in ordine di tempo. C'è poi il provvedimento numero 394 che è stato esitato dalla Commissione il 25 novembre '88, a firma di quasi tutti i componenti della commissione agricoltura, che è particolarmente importante e che non può essere rinviato. C'è poi il provvedimento numero 476, dell'onorevole Marracini, anche questo esitato il 16 febbraio 1989 che chiediamo venga mantenuto all'ordine del giorno e messo in discussione. Noi siamo pronti a lavorare anche tutta la sera, pronti a lavorare anche la settimana ventura, signor Presidente. Abbiamo poi le proposte di legge unificate 91, 108, 405 che riguardano, e credo anche questo testo sia indispensabile metterlo in discussione, le norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate per la protezione delle bellezze naturali.

Dopo di che abbiamo la proposta di legge numero 165 che riguarda le provvidenze a favore dei talassemici, che tra l'altro è negli accordi programmatici, la proposta di legge numero 450, anzi, scusate, è un disegno di legge, sull'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale. Poi viene la legge sulla sughericoltura, anche questa è stata esitata dalla Commissione il 18 aprile '89, ed è la 205 e la 226; c'è un ordine del giorno unitario del Consiglio perché venga esitata prima della fine della legislatura, ha ottenuto il parere della Commissione finanze dopo un anno ed anche questa chiediamo che venga messa in discussione nell'ordine del giorno di domani. Credo di averne dimenticata una, ma siccome non la vedo in questo ordine del giorno ne chiederò l'inserimento domani

mattina.

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, un attimo di attenzione. Informo l'Assemblea che sono rimasti in sospeso, rispetto agli accordi della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il provvedimento numero 388 sugli usi civici, e quello sulle piccole e medie industrie. Ricordo che vi è stata la richiesta dell'onorevole Cogodi per l'inclusione della legge numero 20. Ricordo anche che l'onorevole Meloni ha testé proposto di includere all'ordine del giorno i provvedimenti numero 217, 394, 476, 91, 108, 75, 450, 205. Ricordo infine che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo aveva stabilito per domani

alle ore 10 l'esame sulla relazione della Commissione speciale per le zone interne, però visti tutti questi argomenti convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 9 e 30.

I lavori del Consiglio riprenderanno invece domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 23 e 42.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
